SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

58ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 20 GENNAIO 1969

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Nomina di membri . . . . . *Pag.* 3415

CONGEDI 3415

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Trasmissione di ordine del giorno . . . 3416

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3415

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 3415

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 3415

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » **(379)**; « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » **(380)**:

PRESIDENTE . . . . . 3423 e *passim*
BARTOLOMEI 3449
BERMANI 3418
* BERTOLI . . . . . *Pag.* 3436, 3452
BOSSO 3425, 3427, 3445
BUZIO . . . . . 3419 e *passim*
COLOMBO, *Ministro del tesoro* . . 3416 e *passim*
FABIANI 3427, 3448
FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 3422 e *passim*
FERMARIELLO . . . . . 3429 e *passim*
* FILIPPA 3428, 3434
MAGNO 3417
MAIER 3447
MARTINELLI, *relatore* . . . . . 3416 e *passim*
* PELLA . . . . . 3418 e *passim*
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3451
TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 3432 e *passim*
TORELLI 3417, 3418
TRABUCCHI 3445

INTERROGAZIONI

Annunzio 3455

Annunzio di risposte scritte 3454

MOZIONI

Annunzio 3454

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 gennaio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Andò per giorni 1, Bellisario per giorni 3, Bettiol per giorni 3, Marcora per giorni 3, Rossi Doria per giorni 3, Tesauro per giorni 3, Zannier per giorni 9.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di nomina di membri di Commissione parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative all'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e allo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, prevista dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, i senatori: Argiroffi, Bisori, Ferroni, Lombari, Menchinelli, Murmura, Orlandi, Pauselli, Perrino e Treu.

Comunico inoltre che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione i deputati: Alboni, Biaggi, Cingari, D'Aquino, De Lorenzo Ferruccio, De Maria, Di Mauro, Felici, Spinelli e Venturoli.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato CAVALIERE. — « Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari » (413).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BALDINI e MAZZOLI. — « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 2 febbraio 1928, numero 263, e del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, riguardanti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (411);

BALDINI, SPAGNOLLI e MAZZOLI. — « Istituzione di corsi di diploma ordinati a scuole per la formazione e qualificazione di assistenti educatori di comunità educative speciali » (412).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

PINTO. — « Modifica dell'articolo 35 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per con-

sentire il trasferimento del medico condotto per anzianità » (366), previo parere della 11ª Commissione.

Annunzio di ordine del giorno trasmesso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha trasmesso il testo di un ordine del giorno, approvato da quel Consesso, concernente il disarmo delle forze di polizia nel corso di conflitti sindacali.

Tale testo sarà inviato alla competente Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (379) e « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » e « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui vari ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è del senatore Picardo.

M A R T I N E L L I , *relatore*. In realtà, quest'ordine del giorno è stato indirizzato al Governo. Il testo infatti dice: « Invita il Governo a presentare un disegno di legge per estendere alle popolazioni siciliane colpite dal terremoto i benefici di cui al disegno di legge n. 380 ». La Commissione perciò non ha titolo per esprimere un parere in merito.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, quest'ordine del giorno impropriamente invita il Governo a presentare un disegno di legge; in realtà si tratterebbe di includere nei decreti delegati, che il Governo può emanare, quelle zone che fossero state effettivamente colpite dalle alluvioni. Tutte le questioni riguardanti il terremoto sono state regolate da apposite leggi e quindi restano fuori da queste provvidenze; esse hanno le loro provvidenze, il loro tipo di interventi e mi pare che non possano essere assimilabili perchè le due questioni sono completamente diverse. Per questi motivi non accetto quest'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Magno, Stefanelli e Di Vittorio Berti Baldina.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Anche in quest'ordine del giorno vi è l'invito al Governo affinchè promuova alcuni provvedimenti, relativi agli indennizzi. Questi provvedimenti richiedono un aumento dei fondi ed è solo il Governo che può dire se questi ci sono o no. Per questo motivo il relatore si rimette al parere del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Quest'ordine del giorno si riferisce ad eventi calamitosi del tipo di quelli di cui il provvedimento si occupa. Mi pare di poterlo accettare come una segnalazione al Governo, il quale esaminerà se effettivamente nelle zone qui richiamate sussistano le condizioni previste dalla legge, se cioè il danno è tale da richiedere questi interventi; in tal caso emetterà i decreti di designazione delle località in modo da includere quelle che eventualmente si trovassero nelle stesse condizioni delle zone del biellese o di altre zone già considerate.

P R E S I D E N T E . I proponenti mantengono l'ordine del giorno?

M A G N O . Non insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'ordine del giorno dei senatori Torelli, Boano e Bertola.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Signor Presidente, una brevissima e telegrafica illustrazione. L'ordine del giorno potrebbe sembrare a tutta prima dettato da mero spirito regionalistico; vuole invece avere un significato preciso: quello di richiamare l'attenzione del Governo a tener presente che se la protezione del suolo e la regolazione delle acque rappresentano un problema di lungo periodo, le alluvioni e le inondazioni di fiumi e torrenti sono tristemente ricorrenti e tali da obbligarci anche ad interventi di breve periodo.

Ormai, per attendere il meglio, (ad esempio: quella conferenza nazionale che il Governo si era impegnato a convocare nella lontana seduta in cui fu approvata la legge ponte n. 632 e che non fu mai convocata), si sono avuti interventi saltuari, parziali, disorganici che possono servire ad illudere, ma non a garantire una razionale, seppure non totale, difesa dalle calamità di cui oggi trattiamo.

In questi ultimi anni il fiume Belbo nell'astigiano, il Sesia nel vercellese e nel novarese, il Toce nell'Ossola (in provincia di Novara), hanno provocato tutta una serie di eventi drammatici ed incalcolabili danni, per cui le poche opere eseguite senza un piano razionale e generale quasi a nulla sono servite come hanno dimostrato le alluvioni del novembre scorso.

Due esempi soltanto: nella bassa novarese il consorzio est Sesia fin dal 1952 aveva chiesto un intervento per un canale scolmatore dei torrenti Agogna e Terdoppio, e questo proprio all'indomani dell'alluvione del novembre del 1951; ebbene il consorzio è ancora in attesa che il Magistrato per il Po si esprima sulla richiesta autorizzazione di effettuare la progettazione dello scolmatore suddetto, mentre, se l'opera fosse stata realizzata, oggi si sarebbero in gran parte evitati i danni causati dai due torrenti. Altrettanto dicasi per il bacino del Toce la cui caratteristica è quella di ricevere dagli affluenti notevoli portate solide, frutto del lavoro di disgregazione dei ghiacciai e delle erosioni delle acque che scendono dalle vallate alpine per depositarle nella piana dell'Ossola. L'enorme quantitativo di deiezioni solide produce un aumento del livello del letto del fiume; pertanto viene enormemente facilitato l'allagamento di tutte le zone circostanti venutesi a trovare a livello inferiore.

In questi ultimi tempi sono intervenuti parziali lavori di arginatura, sebbene esista anche un progetto generale, ma a poco sono serviti, perchè l'opera non fu razionalmente concepita con la costruzione di briglie lungo i torrenti che scendono al piano, perchè l'arginatura del fiume Toce non fu completata con i repellenti interni, trasversali alla corrente ed infine con l'abbassamento del livello della parte centrale del letto del fiume. Altrettanto poi dicasi per il fiume Belbo nell'astigiano di cui più volte si è parlato in quest'Aula.

L'ordine del giorno ha, quindi, un suo preciso significato: quello di chiedere che gli interventi dello Stato non si esauriscano in forma sporadica e in definitiva quasi inutile, ma siano concepiti ed eseguiti in forma razionale e totale, concedendo ai tre bacini, di cui mi sono permesso di parlare, quel carattere di priorità e quindi di urgenza che i proponenti rivendicano a seguito delle continue e drammatiche esperienze subite.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Anche in questo caso il relatore preferisce affidarsi al parere del Governo. Non posso però non aggiungere che, approvando noi in questi giorni non soltanto i provvedimenti di pronto intervento ma anche quelli di sistemazione generale delle zone, mi pare un po' difficile stabilire dei criteri di priorità che, se hanno una certa parvenza di fondamento, e in ogni caso, rispondono ai desideri delle popolazioni di talune zone, non rispondono però a quei princìpi di equità che devono so-

stenere ogni azione di governo. A mio giudizio il Governo deve intervenire equamente in modo che, ovunque ci sia urgenza di intervenire, tale urgenza venga recepita e realizzata.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Onorevole Presidente, è per me difficile dire qui se sia esatto o meno questo criterio di priorità che viene segnalato dal senatore Torelli. Bisognerebbe avere a disposizione delle precise indicazioni di carattere tecnico sulle condizioni di altri bacini idrogeologici che presentano gli stessi fenomeni. Ad ogni modo credo di poter dire al senatore Torelli che a nome del Governo accetto come una sua segnalazione quest'ordine del giorno affinchè gli uffici ne tengano conto, in modo da stabilire correttamente le priorità secondo un preciso ordine di natura tecnica.

T O R E L L I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore Pella.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Mi pare che quest'ordine del giorno sia molto chiaro. Esso formula l'ipotesi che gli stanziamenti siano insufficienti, e in tale ipotesi invita il Governo a provvedere alle eventuali maggiori necessità. Non vedo come, in qualità di relatore, potrei non essere d'accordo su di un ordine del giorno così redatto.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Accetto l'invito che con quest'ordine del giorno viene rivolto dal senatore Pella. Esso corrisponde infatti alla nostra intenzione. Noi abbiamo previsto uno stanziamento sulla base delle valutazioni che gli uffici ci hanno fornito. Crediamo che lo stanziamento complessivo corrisponda alle necessità; ma se questo non fosse, cioè, se risultassero degli errori di valutazione, allora evidentemente l'ordine del giorno del senatore Pella troverebbe la sua piena applicazione. Il Governo dà affidamento in questo senso.

P R E S I D E N T E . Senatore Pella, insiste perchè l'ordine del giorno venga messo in votazione?

P E L L A . Se ho capito bene, l'onorevole Ministro ha accolto l'ordine del giorno, e a me basta che resti a verbale che è stato accolto.

P R E S I D E N T E . Segue il primo ordine del giorno dei senatori Buzio, Bermani, Pieraccini, Banfi, Formica, Iannelli e Cipellini.

M A R T I N E L L I , *relatore.* L'ordine del giorno invita il Governo, di fronte al continuo ripetersi delle alluvioni, a compiere il massimo sforzo, adottando i provvedimenti idonei a sistemare e disciplinare i corsi d'acqua delle zone colpite dalle recenti alluvioni. Il relatore non può che dichiararsi d'accordo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Onorevole Presidente, l'ordine del giorno Buzio ed altri in fondo interpreta e precisa quello che io ho già avuto l'onore di esprimere qui a nome del Governo, cioè che i temi delle sistemazioni dei corsi d'acqua e in genere delle sistemazioni idrogeologiche sono all'attenzione del Governo. Vi sono degli studi in atto e la Commissione nominata presso il Ministero dei lavori pubblici sta per definire le indicazioni necessarie per poter provvedere a queste esigenze; ugualmente la Commissione De Marchi sta lavorando presso il Ministero dell'agricoltura e sta concludendo i suoi studi. Evidentemente gli studi non sono sufficienti, in quanto bisognerà trarre da essi le indicazioni necessarie per un'azione concreta. Quindi accetto quest'ordine del giorno come incitamento e sollecitazione al Governo a dare la necessaria importanza e la necessaria priorità ai temi che sono stati esposti nell'ordine del giorno, nell'esame del finanziamento generale a cui dovrà dar luogo.

B E R M A N I . Dato che lei, onorevole Ministro, accetta come raccomandazione il

nostro ordine del giorno, noi ci riteniamo soddisfatti.

P R E S I D E N T E . Segue il secondo ordine del giorno dei senatori Buzio, Bermani, Pieraccini, Banfi, Formica, Iannelli e Cipellini.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ritengo che quest'ordine del giorno non riguardi solo il disegno di legge n. 379, ma anche quello n. 380 ed investa una questione di una certa delicatezza. Quest'ordine del giorno impegna il Governo a fare in modo che vengano mantenuti i livelli di occupazione nelle zone danneggiate. È evidente che questo è un desiderio che risponde alle naturali esigenze di umanità, prima ancora che all'interesse, della zona.

È certo però che tale ordine del giorno, a mio avviso, potrebbe essere accolto solo come raccomandazione, perchè le provvidenze rivolte a ripristinare l'attività economica possono essere si e no ancorate alla ricostruzione delle aziende nelle identiche località. Concludo quindi dicendo che, comprendendo lo spirito dell'ordine del giorno, fin dove è possibile il Governo è invitato ad accogliere questa esortazione a conservare il livello di occupazione nelle zone danneggiate; ciò solo entro i limiti della possibilità, tenuto conto dell'esigenza di modernità, di sicurezza, di ricostruzione degli impianti e anche delle necessità per una migliore produttivita. Grazie.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, anche quest'ordine del giorno corrisponde all'intendimento del Governo e i provvedimenti che sono qui adottati, soprattutto quelli che si riferiscono al rifacimento delle opere pubbliche e alla ripresa delle attività industriali, vogliono raggiungere precisamente lo scopo di mantenere il livello occupazionale. Posso rispondere in questo senso, cioè che accetto a nome del Governo quest'ordine del giorno come sollecitazione; noi faremo del tutto perchè le provvidenze che vengono approvate oggi dal Senato (e speriamo sollecitamente dalla Camera dei deputati) vengano applicate con la tempestività necessaria per raggiungere gli obiettivi che sono segnati nell'ordine del giorno presentato dal senatore Buzio e da altri senatori.

P R E S I D E N T E Senatore Buzio, mantiene l'ordine del giorno?

B U Z I O . Dopo le spiegazioni del signor Ministro, non chiediamo la votazione dell'ordine del giorno, però raccomandiamo che, una volta fatti i piani di ricostruzione e applicate tutte le provvidenze previste dai decreti-legge, il Governo si impegni a far sì che l'occupazione nel biellese ritorni ad essere quella preesistente alla data delle alluvioni. Ringraziamo quindi il Ministro, che ha accettato il nostro ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Essendo esaurito l'esame degli ordini del giorno, passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 379 nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

Il titolo che precede l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Sospensione e proroga di termini ».

All'articolo 1, primo comma, le parole: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

nel secondo comma, dopo la parola: « fluviali » sono aggiunte le altre: « e marittime »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei Comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 ».

All'articolo 4, secondo comma, le parole: « a lire 100.000 » sono sostituite dalle altre: « a lire 300.000 ».

All'articolo 5, le parole: « oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « oltre il 30 giugno 1970 ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi »;

nel secondo e nel terzo comma, le parole: « 31 dicembre 1968 » sono sostituite dalle altre: « 31 marzo 1969 ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*. — Nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969 ».

All'articolo 11, le parole: « Ai Comuni » sono sostituite dalle altre: « Nei Comuni »; le parole: « sono estese » sono sostituite dalle altre: « si applicano ».

All'articolo 12, le parole: « agosto 1969 » sono sostituite dalle altre: « febbraio 1970 ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professoni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'mposta complementare e dell'imposta sulle società ».

All'articolo 20, primo comma, le parole. « entro il termine di 30 giorni dalla data del

presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 31 marzo 1969 ».

All'articolo 21, le parole: « in relazione alla spesa » sono sostituite dalle altre: « a copertura della spesa ».

All'articolo 22, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole e di conduzione associata, i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subìto frane o smottamenti, sono concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 — primo comma — lettera *a*) del predetto decreto-legge.

« È altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente Nazionale Risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali »;

nel terzo comma, le parole: « dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

All'articolo 25, secondo comma, le parole: « 750 milioni » sono sostituite dalle altre: « 650 milioni ».

All'articolo 26, terzo comma, le parole: « entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno 1969 ».

All'articolo 33, il secondo comma è soppresso.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pella e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Aggiungere all'articolo 11 del decreto-legge il seguente comma:

« Ai fini del presente decreto il terzo comma dell'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sostituito dalla legge 4 luglio 1966, n. 499, è sostituito dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e delle merci necessari alla ricostruzione della zona devastata e alla ripresa dell'attività nella zona stessa.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il ricupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969 ».

11. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Pella ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P E L L A . Signor Presidente, il desiderio di prendere la parola nella discussione sull'articolo 1 è piuttosto la conseguenza del fatto che rinunciai a prendere la parola in sede di discussione generale. Ora mi limito a dire che, se avessi parlato in sede di discussone generale, avrei voluto porgere i ringra-

ziamenti più vivi, soprattutto a nome della terra che ho rappresentato per 22 anni in Parlamento, per la sollecitudine del Governo; e non solo: un ringraziamento particolare, molto deferente e caloroso, avrei voluto esprimere al signor Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio del tempo e più particolarmente al Ministro dei lavori pubblici e al ministro Scalfaro, che diedero dimostrazione di un interesse notevole.

Vorrei però dire all'onorevole Ministro del tesoro, che in queste condizioni è sempre il più bersagliato, che attraverso quelle visite sono nate molte speranze, e oserei dire che sono stati dati particolari affidamenti. E, ben lontano qui dal voler portare l'eco di affidadamenti calorosi che vennero anche dalla suprema Magistratura dello Stato (la quale, con espressioni particolarmente felici, ebbe occasione di dire che indubbiamente la responsabilità delle decisioni è del Governo, ma che, come Magistratura di persuasione, avrebbe certamente cercato di ottenere dal Governo tutto quanto è possibile), vorrei con questo, ripetendo il mio ringraziamento più caloroso, ricordare un po' al Governo quelle attese che sono nate e che si trovano, ai fini della realizzazione pratica, contenute diffusamente nei diversi emendamenti che ho avuto l'onore di presentare assieme ad altri colleghi.

All'articolo 11 del decreto-legge è stato proposto un emendamento che porta come prima la mia firma e poi quella di altri colleghi; tale emendamento può essere tecnicamente migliorato anche in relazione a quanto è stato suggerito dalla Segreteria generale, e questi miglioramenti senz'altro io li accetto, per cui pregherò di mettere in votazione l'emendamento nel testo che risulterà definito dai suggerimenti della Segreteria generale.

L'emendamento si illustra da sè; in particolare non è che il perfezionamento del criterio dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali già accettato dal Governo e nella parte più larga dalla Commissione; criterio che, in ultima analisi, dovrebbe trovare una più definitiva formulazione legislativa.

Oso sperare che la Commissione ed il Governo vorranno esprimere parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Onorevole Presidente, esprimo a nome, penso, della maggioranza della Commissione parere favorevole all'emendamento aggiuntivo all'articolo 11 del decreto-legge che porta la firma del collega Pella e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo non ha nulla in contrario per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento che dice: « sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate... »; ma, come ho già sentito dire dal senatore Pella, sarebbe necessario migliorare la seconda parte, perchè il Governo dovrebbe dare parere contrario alla stesura attuale.

Infatti, innanzi tutto l'esenzione prevista nella seconda parte dove si dice: « . . . nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e delle merci . . . », non è delimitata nel tempo ed è di difficile applicazione pratica. Tale esenzione dovrebbe essere accordata solo per gli acquisti nello Stato e per l'importazione dall'estero dei macchinari e materiali necessari per ricostruire o rimettere in efficienza impianti o attrezzature di aziende, escludendo quindi dal beneficio fiscale le materie prime e le merci che vengono impiegate nell'attività produttiva e commerciale delle aziende.

Stante ciò, il parere favorevole del Governo è subordinato alla strutturazione nuova dell'emendamento, che potrebbe essere così indicata: « Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i cor-

rispettivi degli appalti delle opere e delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali e macchinari relativi alla ricostruzione e alla riattivazione di opere, di impianti e di attrezzature di aziende industriali artigiane e commerciali danneggiate dalle alluvioni.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969 ». Su un tale tipo di emendamento il Governo esprime parere favorevole.

P E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L A . Se ho ben capito, l'onorevole Sottosegretario proporrebbe di escludere le materie prime. Ora io credo che nella fattispecie — l'onorevole relatore l'ha fatto ben presente sia per iscritto sia nella sua esposizione orale — per le imprese tessili che sono state danneggiate, il 50-60 per cento del danno è rappresentato da materie prime e da semilavorati, per cui ricostruire l'efficienza di questi stabilimenti significa ricostruire anche queste scorte senza le quali non è possibile far funzionare di nuovo lo stabilimento. Perciò o si nega l'esenzione a tutto, o la si accorda a tutto ciò che è necessario. Pertanto, prego l'onorevole Sottosegretario di rinunciare a questa restrizione dell'emendamento che finirebbe altrimenti con l'essere quasi privo di contenuto.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Purtroppo devo fare osservare al senatore Pella che sarebbe necessario precisare che si tratta delle merci di primo acquisto...

P E L L A . Sono d'accordo.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A queste condizioni il Governo dà parere favorevole.

P E L L A . Pregherei l'onorevole Presidente, se l'emendamento sarà approvato con queste modifiche, di demandare in sede di coordinamento una migliore precisazione.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Proporrei allora una formula di stesura per l'articolo: « Il primo acquisto e le importazioni delle materie prime delle merci necessarie alla ripresa dell'attività delle aziende ricostruite o riattivate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

P E L L A . Che cos'è il primo acquisto? La prima balla, la prima operazione di acquisto?

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il primo acquisto per la ricostruzione delle aziende.

P R E S I D E N T E . Per la Presidenza la questione non è ancora chiarita. Passiamo perciò all'illustrazione degli altri emendamenti aggiuntivi proposti dopo l'articolo 11 del decreto-legge. Nel frattempo i proponenti si studieranno di formulare un testo preciso da sottoporre alla votazione del Senato.

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pella e da altri senatori.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 11-*bis*.

Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, possono avvalersi del disposto di cui all'arti-

colo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello stesso testo legislativo.

Per soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

11. 0. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA

P R E S I D E N T E . Il senatore Pella ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P E L L A . Il sistema attuale della legge sulle imposte dirette consente alle società per azioni di mandare in ammortamento, in diminuzione del reddito tassabile per gli esercizi successivi (nel numero, se non erro, di cinque anni), le perdite derivanti da queste alluvioni. Questo praticamente è un vantaggio che hanno soltanto le società per azioni, cioè le società di capitali (possono essere società azionarie o società a responsabilità limitata). All'atto pratico non fruisce di questa possibilità la massima parte delle medie e delle piccole imprese che hanno forma giuridica di ditta individuale, di società in nome collettivo, di società in accomandita. Ora, a me sembra — e indubbiamente questo non è lo spirito dell'amministrazione finanziaria — che se non si affermasse anche per questi altri contribuenti il diritto di fruire della stessa situazione si farebbe un ingiusto regalo alle società azionarie, mentre sarebbero colpite quelle medie e piccole imprese che non hanno forma di società per azioni.

L'onorevole Sottosegretario potrebbe eccepire che anche questi contribuenti — detti contribuenti privati non tassabili a bilancio — potrebbero chiedere di essere tassati analiticamente in base a bilancio, ma noi sappiamo che il presupposto è di poter presentare la contabilità. Ora, presentare la contabilità nel caso in cui tutto è stato portato via diventa evidentemente una condizione impossibile.

Se i miei confirmatari sono d'accordo, sarei anche pronto a trasferire su un piano pratico tale concetto di eguaglianza di trattamento. Questo emendamento potrebbe anche essere sostituito dall'impegno — che il Governo dovrebbe assumere formalmente — che per i contribuenti non tassati in base a bilancio, per i cinque anni successivi, sino praticamente a poter assorbire le perdite precedenti, vi possa essere una particolare attenuazione dei coefficienti che finiscono per essere applicati nella maggior parte dei casi.

Questo pertanto è il criterio che risponderebbe all'armonia del testo unico delle leggi sulle imposte dirette; l'altro rappresenterebbe una formula empirica contraria a tutto il sistema che si vorrebbe porre in essere, ma non contraria alla realtà delle cose. L'importante è che anche a questi contribuenti si accordi, o in sede di discussione analitica o in sede di accertamento induttivo, la possibilità di una deduzione particolare per assorbire le perdite derivanti dalle alluvioni.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bosso e Balbo è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Inserire dopo l'articolo 11 del decreto-legge il seguente:

Art. 11-*bis*.

In deroga all'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, i soggetti tassati in base a bilancio che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti nelle zone delimitate nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere di portare le perdite subite in conseguenza degli eventi dannosi dell'ultimo quadrimestre del 1968 in diminuzione dei red-

diti dei 5 esercizi successivi a quelli in cui i nuovi impianti saranno entrati in funzione.

Non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

Fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili anche oltre i limiti di cui all'articolo 110 del citato testo unico delle imposte dirette.

11. 0. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Il mio emendamento riguarda esclusivamente le aziende tassate in base a bilancio. Ricordo che l'articolo 112, che è richiamato all'inizio, dice: « La perdita di un esercizio determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito può essere portata in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio ». Ora, con l'emendamento proposto, la modifica sarebbe la seguente: « ... i soggetti tassati in base a bilancio che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti nelle zone delimitate nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere di portare le perdite subite in conseguenza degli eventi dannosi dell'ultimo quadrimestre del 1968 in diminuzione dei redditi dei cinque esercizi successivi a quelli in cui i nuovi impianti saranno entrati in funzione ». Io avevo illustrato questo emendamento già in Commissione e ritengo che in sostanza ci fosse stato un orientamento favorevole all'accoglimento data la sua equità. Dice inoltre l'emendamento: « Fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti, gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili anche oltre ai limiti di cui all'articolo 110 ». Ricordo che l'articolo 110 recita: « Gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare complessivo dei ricavi lordi ». Si ritiene, in altre parole, di dover estendere la detraibilità affinchè il provvedimento eserciti la sua efficacia nel caso particolare dei danneggiati dall'alluvione.

Indubbiamente il mio emendamento va a beneficio di una parte molto piccola delle aziende tessili delle zone sinistrate, che in genere sono rette con altra forma societaria; e quindi riconosco l'importanza e l'incidenza ben maggiore dell'emendamento proposto dal senatore Pella e da altri colleghi. Prego pertanto di voler posporre in ogni caso la votazione del mio emendamento a quello citato. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti nn. 11. 0. 1 e 11. 0. 2.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, io avevo inizialmente fatto presente che il principio indicato nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 11-*bis* del presidente Pella e di altri colleghi introduceva una innovazione non solo formale, ma anche sostanziale e notevole nel nostro ordinamento fiscale; però non avevo ancora potuto completare il mio pensiero: lo faccio ora, soggiungendo che, a mio avviso, questa modifica si rivela necessaria.

Il nostro ordinamento, di fronte, sì, onorevole sottosegretario Fada, alla eccezionalità di un evento come quello di cui ci stiamo occupando al fine di ristornarne il meno ingenerosamente e il più intelligentemente possibile i danni, è fatto in modo tale che un contribuente che è in grado di esibire una contabilità scritta su determinati registri e magari anche redatta con particolari accorgimenti è, in una certa misura, creduto e in questo caso, attraverso la contabilità, egli può rivendicare un certo modo di riparazione o, meglio, di compensazione delle perdite che ha subìto durante il successivo quinquennio. Ma poi vi è la grande massa dei contribuenti che, nel linguaggio degli uffici fiscali, sono chiamati privati — in rapporto agli enti collettivi — i quali non tengono contabilità; ma il fatto di non tenere contabilità non è dovuto generalmen-

te al desiderio di mancare di chiarezza nei confronti del fisco: la gran parte degli operatori non hanno nemmeno chiaro il concetto di reddito fiscale (vorrei dire che nemmeno noi riusciamo facilmente a capire cos'è questo reddito fiscale, attraverso una legislazione molto, anche se involontariamente, confusa) e allora non tengono che delle contabilità elementari, che servono a chiarire se l'annata va bene o male, se guadagnano o se perdono. Ma queste contabilità non sono assolutamente prese in conto dal fisco il quale, non sempre del tutto a torto, è portato a ritenere che tali contabilità non costituiscono elemento di prova, di completezza dei dati economici aziendali. Sopravvenuta l'alluvione, questi contribuenti si trovano nella impossibilità di ottenere la compensazione, negli anni successivi, della perdita subita per il fatto semplicissimo che essi non possono presentare le contabilità che il libro V del codice civile e tante altre leggi prescrivono. È bensì vero che noi innoviamo fortemente adottando un criterio di equiparazione tra quelli che sono gli enti non tassabili in base a bilancio per questo fine, e solo per questo fine, e quelli tassati in base a bilancio. Ma il quesito che mi pongo come relatore è il seguente: chiedendo essi questo e noi concedendolo loro, facciamo cosa che risponde ad un criterio di equità oppure no?

Il fatto che questi privati debbano affrontare qualche difficoltà, che debbano essere in un certo senso creduti, non toglie fondamento alla esigenza che lo Stato li metta nella possibilità legale, con la correntezza che la circostanza richiede, di presentare la loro ricihesta di compensazione della perdita subita.

Prescindendo dal fatto che il proponente abbia già dichiarato — così mi è parso — di rinunciare all'emendamento istitutivo dell'articolo 11-*bis* affidandosi alla magnanimità del fisco, vorrei che da parte dell'onorevole Sottosegretario vi fosse — e gli uffici questo sforzo certamente l'hanno compiuto — almeno il tentativo di proporre una formulazione che, senza credere ad occhi chiusi — cosa che il fisco non fa mai — dia ai contribuenti che non sono in grado di esibire un bilancio nelle forme di legge, perchè non si sono avvalsi di idonea contabilità (e sono almeno il 90 per cento), la possibilità di vedere esaminate le richieste di avvalersi del principio della compensazione delle perdite per un quinquennio o per un periodo minore.

Per quanto riguarda l'emendamento dei colleghi Bosso e Balbo, che concerne gli enti tassati in base a bilancio, a me pare che la richiesta sia del tutto opportuna. L'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette dice che questa compensazione è ammessa per i cinque esercizi successivi; i presentatori di questo emendamento chiedono la compensazione per i cinque esercizi che succedono a quelli in cui i nuovi impianti sono entrati in funzione. Ci sono infatti degli impianti che richiedono un anno e anche due di tempo per la loro entrata in funzione.

Bisogna sì controllare, ma anche dare al contribuente una certa fiducia, soprattutto perchè si tratta di contribuenti che sono stati soggetti purtroppo ad eventi calamitosi. Penso dunque che, esprimendo un parere favorevole anche a questo emendamento, non faccio altro che accettare princìpi che meritano a mio giudizio, in un clima, ripeto, di maggior comprensione, di essere accolti.

P E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L A . Onorevole Presidente, non so se sia proceduralmente lecito che io riprenda la parola, però agli effetti della risposta che può dare il Governo desidererei chiarire che indubbiamente in via principale sarebbe bene, a mio avviso, che il Governo accogliesse questo emendamento aggiuntivo 11-*bis*. Se siamo passati ad una subordinata, è per un duplice ordine di ragioni: prima di tutto per facilitare il compito del Ministro delle finanze, compito che so, sia pure per esperienza un po' remota, quanto sia difficile. In secondo luogo perchè non si creda ad una eccessiva arrendevolezza e anche perchè non vorrei che nel caso di contribuenti che non sono società di capita-

li e quindi non sono tassabili in base a bilancio si finisca con il perdere il diritto a far valere tale circostanza in sede di coefficiente.

Questa è la ragione tecnica per cui io penso che l'onorevole Sottosegretario possa dichiarare questo, affinchè ci sia un'autorevole testimonianza verbale, e cioè che in ogni caso la tassazione in base a coefficiente, ovvero l'imposizione e l'accertamento induttivo, terrà conto nel corso del successivo quinquennio, a titolo di attenuazione di coefficienti, delle perdite subite.

B O S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . Signor Presidente, riterrei opportuno, e spero che siano d'accordo il Governo e il relatore, che in sede di coordinamento questi due emendamenti venissero eventualmente riuniti in quanto vi sono norme che si integrano e che potrebbero confondersi.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Signor Presidente, ritengo che sia un atto di giustizia accogliere questo emendamento. Se non fosse accolto, le categorie danneggiate dall'alluvione che posseggono meno mezzi e che dovranno fare più fatica a ricostruire il loro patrimonio distrutto sarebbero messe in condizioni di maggiore disagio di fronte al fisco di quanto invece non lo sono le grandi società. Si tratta di un atto di giustizia che va accolto.

Debbo inoltre ricordare che questa stessa richiesta venne più volte presentata quando fu discusso il decreto concernente i benefici per i danneggiati dall'alluvione del 1966. Allora non venne accolta ed io penso che accogliendola oggi si faccia un atto di riparazione, considerando anche il fatto che l'alluvione di Firenze ebbe per i piccoli imprenditori conseguenze dannose maggiori di quelle procurate in altre zone dall'alluvione del 1968.

È questa una ragione di più per andare incontro alle loro necessità, tenendo conto della grave situazione in cui si trova oggi l'economia delle zone alluvionate del 1966, e più precisamente della città di Firenze dove oggi il piccolo esercente, il piccolo imprenditore viene a trovarsi di fronte a scadenze alle quali non sarà facile possa far fronte e si potrebbe quindi andare incontro a serie depressioni di carattere economico.

Chiedo formalmente che a questo articolo 11-*bis* sia aggiunto un comma per estendere gli stessi benefici agli alluvionati del 1966.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabiani, la prego di far pervenire il testo della sua proposta di modifica alla Presidenza.

L'emendamento dei senatori Pella, Giraudo ed altri e l'emendamento dei senatori Bosso e Balbo nonchè l'emendamento del senatore Fabiani vengono accantonati e saranno esaminati quando avremo esaurito l'esame di tutti gli altri emendamenti.

Da parte dei senatori Filippa, Bertoli, Pirastu, Stefanelli, Galante Garrone, Soliano, Antonini, Maccarrone Antonino, Benedetti e Moranino è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 15 *del decreto-legge con il seguente*:

« A tutti i dipendenti delle aziende situate nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che abbiano sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per gli eventi calamitosi di cui allo stesso articolo 1, viene garantita la conservazione del posto di lavoro e la retribuzione piena contrattuale fino alla ripresa dell'attività lavorativa. A tal fine agli operai delle aziende industriali e artigiane, comprese quelle dell'edilizia e affini, viene corrisposta l'integrazione salariale corrispondente al disposto dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tale trattamento viene maggiorato fino al raggiungimento della retribuzione piena e la spesa corrispondente è a carico dello Stato. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole e commer-

ciali la retribuzione piena contrattuale viene garantita mediante un finanziamento a completo carico dello Stato; analogamente si provvede a favore degli impiegati di tutte le categorie per assicurare ad essi il godimento dello stipendio pieno. I pagamenti e le erogazioni integrative a favore dei lavoratori che beneficiano della Cassa integrazione guadagni saranno effettuati dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A tutti i lavoratori di cui al presente articolo sono garantiti il trattamento pieno di malattia e maternità e il godimento degli assegni familiari ».

15. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Filippa ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* F I L I P P A . Signor Presidente, in verità noi abbiamo già illustrato questo emendamento in due occasioni: quando abbiamo parlato delle alluvioni in sede di svolgimento di interpellanze e interrogazioni e nel corso della discussione generale sui due decreti-legge all'ordine del giorno. In quelle occasioni purtroppo non abbiamo mai potuto registrare la presenza del Ministro o del Sottosegretario per il lavoro; eppure il Ministro era stato impegnato su tale questione e aveva dato alcune garanzie.

Io dunque non intendo fare una vera e propria illustrazione, ma semmai una constatazione. Il Governo e la maggioranza dicono che le disposizioni, contenute in questi decreti, sono in funzione della difesa dell'occupazione e della difesa delle retribuzioni dei lavoratori. Queste parole hanno indubbiamente un valore ed un senso. Però, dopo aver constatato che l'ordine del giorno che invitava al mantenimento dei livelli d'occupazione è stato ritirato con generiche assicurazioni da parte del Governo, noi dobbiamo dire che questi decreti, nella sostanza, respingono tutte le istanze tendenti alla conservazione dei livelli di occupazione, eludono la richiesta della conservazione del posto di lavoro e rifiutano la retribuzione piena ai lavoratori colpiti dalle calamità naturali. Ricorderò soltanto, per inciso, che le provvidenze a favore dei lavoratori delle zone colpite da calamità sono le stesse che si attuano per ragioni d'ordine economico per tutti i lavoratori di tutto il Paese non colpiti da calamità naturali. Noi, cioè, non troviamo traccia in questo decreto di provvidenze specificatamente a favore dei lavoratori colpiti dalle alluvioni. E sì che vi era stata una richiesta dei tre sindacati, dell'unione delle province e della maggioranza dei consigli comunali della zona affinchè il criterio della garanzia della conservazione del posto di lavoro e della retribuzione piena fino alla ripresa dell'attività lavorativa venisse accettato. Ciò non sarebbe stato un di più dato a quei lavoratori rispetto a quanto è stato fatto per i lavoratori di altre zone del nostro Paese. Si sarebbe trattato di una misura tendente a salvare, data la particolare situazione economica del biellese, un patrimonio che appartiene a tutta la Nazione, un patrimonio costituito da una mano d'opera qualificata per certi tipi di produzione.

A questa proposta è stato detto di no, pertanto noi presentiamo ora questo emendamento.

In subordine vi è poi l'altro grosso problema in relazione al quale non si sa bene come siano andate a finire le assicurazioni date dal Ministro. Subito dopo l'alluvione, cioè fin dalla prima riunione delle Commissioni congiunte lavoro, industria e interno, noi abbiamo rilevato che questo decreto, che ha, ripeto, scopi di carattere economico generale e non ha scopi specifici in rapporto alle alluvioni, tiene fuori i dipendenti coltivatori diretti, i dipendenti del commercio e dell'artigianato e, per quanto riguarda l'industria, parlando particolarmente del biellese, tiene fuori due categorie notevolmente interessate al mantenimento di una certa mano d'opera locale, cioè gli impiegati, i tecnici e gli apprendisti. Il Ministro o il Sottosegretario (non ricordo) aveva dato a Vercelli alcune assicurazioni precise in proposito, che il Governo avrebbe immediatamente studiato la questione in modo da coprire questa carenza esistente non nella legge alluvionale, ripeto,

ma in quella generale rispetto alle esigenze dei lavoratori colpiti nel loro salario. Non abbiamo più sentito parlare di questa questione se non l'altro giorno: il ministro Colombo, in termini molto generici (a me è parso che non conoscesse esattamente sul momento la questione) ha detto che la cosa è da studiarsi.

Secondo noi non è da studiarsi, ma da deliberarsi in questo momento in cui variamo queste provvidenze. Questo è il senso del nostro emendamento all'articolo 15; preghiamo però di aggiungere all'articolo 15 anche quell'articolo 15-*bis* che illustrerà ora il collega Fermariello.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 15 *del decreto-legge inserire il seguente*:

« Nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge l'indennità di disoccupazione a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria viene elevata a favore dei lavoratori di tutte le categorie a lire 1.000 giornaliere per un periodo massimo di 360 giorni. Ai braccianti agricoli che non hanno diritto alla suddetta indennità di disoccupazione, viene corrisposto un sussidio straordinario di lire 1.000 giornaliere per un periodo massimo di 90 giorni. Tale sussidio straordinario viene corrisposto nella stessa misura e per una durata massima di 30 giorni ai lavoratori disoccupati in attesa di occupazione ».

15. 0. 1 FERMARIELLO, BERTOLI, FILIPPA, GALANTE GARRONE, PIRASTU, STEFANELLI, SOLIANO, ANTONINI, MACCARRONE Antonino, BENEDETTI, MORANINO

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . Il decreto-legge che stiamo discutendo prevede in effetti già l'aumento dell'indennità di disoccupazione da 400 a 800 lire al giorno. Io prendo atto di questo primo risultato molto importante, di una vecchia richiesta dei sindacati e spero che presto si possa generalizzare questo *plafond*. Voglio però anche in questa occasione ricordare — perchè mi pare un'occasione assai importante, ancora una volta mancata dal Governo — che esiste un'altrettanto antica richiesta che da più parti viene avanzata ancora oggi, cioè quella di portare a lire 1000 quotidiane la indennità di disoccupazione.

Fino a oggi questo livello di 400 lire giornaliere era talmente irrisorio che il discorso sarebbe stato ancora una volta scandaloso, se non fosse intervenuto questo primo, sensibile aumento. Debbo però registrare che ancora una volta è stata disattesa una richiesta molto precisa, formulata da tempo da più parti, ed è stata disattesa anche in rapporto al fatto che su questa questione si è discusso anche di recente qui in Aula. Allorchè affrontammo il disegno di legge del precedente Ministro del lavoro, senatore Bosco, sulla Cassa integrazione guadagni, discutemmo a lungo a questo riguardo in base ad un emendamento ancora una volta da noi presentato. Fu poi fatta su questo punto una raccomandazione al Governo che allora il Ministro del lavoro, a nome del Governo, si sentì di accogliere. Dopo ciò si ripropone un problema come quello del livello della indennità di disoccupazione e dobbiamo registrare che ancora una volta le nostre sollecitazioni sono state disattese. Ecco la ragione per cui noi insistiamo perchè si discuta e si voti questo nostro emendamento; a tale riguardo voglio aggiungere che l'emendamento 15-*bis* tratta anche di un'altra questione che attiene al sussidio di disoccupazione per i braccianti agricoli.

I colleghi sanno che i braccianti agricoli hanno diritto all'indennità di disoccupazione, in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, solo se hanno svolto nel corso dell'anno un determinato numero di giornate lavorative. Si tratta, come sappiamo, di lavoratori gior-

nalieri; se i braccianti agricoli lavorano per un numero di giornate inferiore ad un certo *plafond*, ad essi non spetterà l'indennità di disoccupazione.

Le organizzazioni sindacali dei braccianti agricoli da moltissimi anni hanno appunto chiesto, in una serie di circostanze simili a quella che oggi stiamo discutendo, che ai braccianti agricoli al disotto del *plafond* previsto dalla legge, che non possono quindi usufruire del diritto all'indennità di disoccupazione, venga assicurato un sussidio straordinario di disoccupazione, come si fa per una serie di categorie che svolgono appunto lavoro giornaliero o stagionale.

Orbene, il nostro emendamento propone per un numero limitato di giorni, di assicurare ai braccianti agricoli che non possono godere attualmente, in base alle leggi vigenti, della indennità di disoccupazione, un sussidio straordinario di disoccupazione; questa proposta riguarderebbe i braccianti agricoli, uomini e donne, di tutti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge che stiamo discutendo. Infine l'articolo 15-*bis* interessa anche un gruppo per la verità molto limitato di lavoratori: si tratta di giovani, alcune centinaia, soprattutto delle provincie di Vercelli e di Novara, i quali hanno perso, per effetto degli eventi alluvionali, occasioni di lavoro, nel senso che si è ristretta l'area delle possibilità di trovare un'occupazione. Per questi giovani si veniva appunto premurati di esaminare l'eventualità di assicurare ad essi un sussidio straordinario per un periodo molto limitato di tempo.

Per concludere, onorevole Presidente, il nostro emendamento reca: una questione fondamentale che è quella dell'aumento a lire mille dell'indennità di disoccupazione; una questione di un certo peso che attiene alla estensione del sussidio straordinario ai braccianti agricoli che oggi non possono godere della suddetta indennità di disoccupazione; è una questione di estensione del sussidio straordinario stesso ai giovani in cerca di prima occupazione che si sono trovati in difficoltà particolari a causa degli eventi alluvionali.

P R E S I D E N T E . Anche da parte dei senatori Buzio, Bermani, Formica, Mancini, Fossa e Cipellini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Inserire dopo l'articolo 15 del decreto-legge il seguente articolo:

« Con decorrenza 6 novembre 1968, agli operai e agli apprendisti delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 1968, verificatisi nei comuni indicati nel decreto ministeriale 6 novembre 1968, emanato in applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Con effetto dal primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane, con esclusione dei dirigenti, che siano sospesi dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al primo comma, è corrisposta un'indennità, ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione stessa e comunque non eccedente lire 200.000 mensili.

Il trattamento di cui al comma precedente con decorrenza dal 6 novembre 1968 è applicato, in caso di sospensione dal lavoro per le stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle aziende industriali

I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo alla Cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti dai precedenti commi provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Detti trattamenti sono corrisposti per la durata di 3 mesi e possono essere prolungati per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonchè di versamento del contributo posto a carico dei datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1965, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ».

15. 0. 6

P R E S I D E N T E . Il senatore Buzio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O . Signor Presidente, in sostanza, come abbiamo già detto nella relazione, noi ci preoccupiamo di tutte le zone alluvionate del Piemonte, ma soprattutto del biellese; in questa zona ci sono molti operai che, in seguito agli eventi calamitosi, si trovano a dover usufruire della cassa integrazione e in pochi casi dell'indennità di disoccupazione.

È chiaro che il problema riguarda anche le altre zone alluvionate poichè non è giusto che vi siano discriminazioni di alcun genere. Però, ripeto, noi abbiamo puntualizzato l'aspetto fondamentale della situazione che ci preoccupa. Intendo riferirmi al fatto che dei 12 mila operai, una parte usufruisce della cassa integrazione, un'altra parte non percepisce nulla. In altri termini vi sono nello stesso luogo operai dipendenti dalle aziende industriali assistiti dalla cassa integrazione fino all'80 per cento, mentre vi sono gli operai delle aziende artigiane, gli apprendisti e gli impiegati delle aziende industriali ed artigiane per cui non è prevista nessuna provvidenza all'articolo 15: con evidente sperequazione.

Quindi noi proponiamo con il nostro emendamento che alle categorie menzionate, e cioè agli operai delle aziende artigiane, agli apprendisti e agli impiegati delle aziende artigiane ed industriali, venga data la possibilità di usufruire della cassa integrazione, come avviene per gli operai dell'industria.

Per quanto riguarda gli impiegati abbiamo però messo un limite; esclusione dei dirigenti e l'indennità sarà composta sui salari non eccedenti lire 200.000 mensili. È prevista anche un'altra differenza di trattamento che riguarda un problema che penso sarà tenuto in considerazione dagli imprenditori.

Tenuto conto, in definitiva, che gli imprenditori ed anche i lavoratori hanno pagato i contributi per la cassa integrazione, noi chiediamo agli stessi datori di lavoro che per gli impiegati, sia concessa la facoltà di avvalersi della cassa integrazione a partire dal 1° gennaio 1969, ed inoltre paghino alla cassa integrazione guadagni i contributi pari al 25 per cento della indennità corrisposta.

Questo è il nostro emendamento; riteniamo di aver risolto un importante problema per le maestranze di queste zone duramente colpite dall'alluvione.

Quindi noi riteniamo che con questo emendamento possiamo dare in quelle zone una certa tranquillità ed evitare di creare dei confronti tra l'operaio che può beneficiare della legge n. 1125, e l'impiegato e apprendista delle aziende industriali e gli operai impiegati e apprendisti delle aziende artigiane che non possono beneficiarne.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti nn. 15. 1, 15. 0. 1 e 15. 0. 6.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, il primo emendamento nella sua sostanza è già stato discusso nella Commissione finanze e tesoro, che doveva esaminare il provvedimento. Esso riguarda l'istituzione della corresponsione della retribuzione piena contrattuale fino alla ripresa dell'attività lavorativa dei dipendenti delle aziende industriali situate nei comuni alluvionati, ed estende poi lo stesso trattamento ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole, commerciali e agli impiegati di tut-

te le categorie; pone a carico della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria queste sovvenzioni, con obbligo allo Stato di corrispondere quanto erogato a questo titolo.

Sul piano di una visione generale di solidarietà tutto questo, sarebbe altamente desiderabile; su un piano, invece, dell'esame di quel che può essere fatto, tenuto conto delle nostre attuali strutture previdenziali e delle nostre possibilità finanziarie ed economiche, io devo dire che la Commissione ha ritenuto di rimanere ferma ai princìpi che sono stati stabiliti con l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968 numero 115, che già costituisce di per sè un notevole passo avanti in questa struttura previdenziale che si va sempre più allargando e perfezionando, come è doveroso.

La Commissione allora non accolse l'emendamento — ripeto — non perchè lo riconoscesse non rispettabile, ma per la ragione inevitabile della limitatezza dei mezzi. In più, in Commissione abbiamo anche esaminato l'insorgente problema della copertura della spesa maggiore che ne deriverebbe: è vero che di fronte ad essa può sempre essere invocato, come la legge ha fatto, lo strumento del ricorso al mutuo; è evidente però che ci sono dei limiti il cui giudizio non può non essere lasciato, a mio avviso, all'Esecutivo.

Quindi sono costretto ad esprimere parere contrario a questo emendamento.

Per quanto poi riguarda l'emendamento presentato dai senatori Buzio e Bermani devo dire che esso ha un orizzonte meno vasto di quello al quale mi sono riferito prima e non perchè nei proponenti vi sia meno impegno sociale, ma perchè sono più legati ad una visione realistica. Esso propone di lasciare al limite dell'80 per cento l'integrazione del salario, però l'estende — se non comprendo male — nel tempo, fino alla ripresa dell'attività lavorativa, dunque senza il vincolo di tre mesi o di sei mesi in taluni casi o di nove mesi in casi eccezionalissimi previsti dalla legge n. 1115 dello scorso anno, e poi estende le stesse provvidenze agli impiegati delle aziende industriali e artigiane dal 1° gennaio 1969 e le estende inoltre anche agli apprendisti delle aziende industriali.

Devo dunque ritenere che questo emendamento sia da collocare su un piano più realistico dell'altro. Se la memoria non mi inganna, onorevole sottosegretario Picardi, ricordo che in una sua dichiarazione lei disse che i fondi che il decreto-legge aveva predisposto erano stati commisurati con una certa qual relativa abbondanza.

Formulando queste considerazioni, onorevole collega Buzio, mi auguro che l'onorevole Sottosegretario, per quanto si riferisce alla copertura, possa esprimere avviso favorevole.

L'emendamento n. 15. 0. 1, presentato dai colleghi Fermariello, Bertoli ed altri, ha per oggetto l'indennità di disoccupazione a carico della gestione particolare dell'INPS e si propone di aumentare a mille lire giornaliere la misura e di estendere a un periodo di 360 giorni la validità di tale provvidenza. In aggiunta, per i bracicanti agricoli che non hanno diritto a indennità di disoccupazione, viene proposto di corrispondere un sussidio straordinario di mille lire per un periodo massimo di 90 giorni.

A questo proposito non ho che da esprimere un augurio. Non so se nelle coperture già indicate — noi infatti non possiamo introdurne altre — vi sia questa capienza. Ne dubito; e se siamo di fronte al no io non posso esprimere parere favorevole. Se però vi fosse una possibilità di accoglimento, anche parziale, io porgerei al Governo, credo a nome di tutta la Commissione, un ringraziamento per l'accoglimento di tale proposta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento n. 15. 1 presentato dai senatori Filippa, Bertoli ed altri ad avviso del Governo non può essere accolto. Le ragioni per le quali tale emendamento non può essere accolto possono essere sostanzialmente così sintetizzate. Innanzitutto la stragrande maggioranza degli operai delle aziende danneggiate trovasi attualmente in

regime straordinario di cassa integrazione e guadagni e percepisce una retribuzione pari all'80 per cento del salario, giusta la legge n. 1115 più volte richiamata nel corso di questa discussione.

Il numero dei disoccupati, secondo i dati della previdenza sociale, è ridottissimo. Infatti le domande di maggiorazione dell'indennità di disoccupazione presentate alla data del 10 gennaio per periodi di durata variabile è complessivamente di 177 unità.

F I L I P P A . Sì, ma non si riferisce ai disoccupati, onorevole Sottosegretario.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le domande pervenute alla previdenza sociale per disoccupazione sono limitatissime e precisamente, come ho già detto, 177, senatore Filippa; di tali domande 78 riguardano i lavoratori del settore agricolo e 99 i lavoratori degli altri settori produttivi.

A fronte di queste cifre stanno 18.202 domande accolte per integrazioni salariali, concesse a lavoratori dei settori operativi interesasti. A tale data la Previdenza sociale ha erogato, a titolo di maggiorazione dell'indennità di disoccupazione, la somma veramente modesta di circa 7 milioni di lire. La modesta dimensione di tale cifra è una conferma che il fenomeno della disoccupazione è contenuto entro limiti modesti. Pertanto una misura così importante, come quella del blocco dei licenziamenti, appare inadeguata alle effettive dimensioni del fenomeno della disoccupazione.

Per quanto concerne il mantenimento dell'assistenza di malattia ai disoccupati o sospesi, si precisa che è in fase di avanzata elaborazione un disegno di legge inteso a prorogare la norma scaduta il 31 dicembre 1968 e cioè l'articolo 6 della legge 29 maggio 1967 n. 369, che assicura il diritto dei lavoratori disoccupati o sospesi alla completa assistenza, compresa quella ospedaliera, della durata di sei mesi, in deroga alle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda gli assegni familiari si precisa che l'articolo 6 della più volte richiamata legge n. 1115 ne ha disposto la definitiva concessione a tutti gli operai in cassa integrazione e a quelli disoccupati.

In ogni caso l'accoglimento dell'emendamento che, si ripete, secondo l'avviso del Governo è da respingere, porrebbe problemi di copertura che non vengono nè indicati nè risolti.

Per quanto riguarda l'emendameno 15-*bis* dei senatori Fermariello, Bertoli ed altri, emendamento che è rivolto a elevare per tutti i lavoratori non agricoli l'indennità di disoccupazione a lire 1000 mensili, per 360 giorni, anzichè 180 giorni, mentre per i braccianti viene previsto un sussidio straordinario di 1000 lire giornaliere per 90 giorni, l'emendamento medesimo, ad avviso del Governo, non può essere accolto. Esso introduce un miglioramento del trattamento di disoccupazione per il quale non è prevista la necessaria copertura.

È da far presente, inoltre, che l'accoglimento del miglioramento, limitatamente alle zone alluvionate dell'autunno 1968, non troverebbe giustificazione se si tiene conto che in zone talvolta maggiormente danneggiate da altri eventi calamitosi che hanno colpito il nostro Paese (vedasi zone terremotate della Sicilia) è stato assicurato il medesimo trattamento previsto dall'articolo 15 del decreto-legge in esame e cioè la maggiorazione di lire 400 dell'indennità giornaliera di disoccupazione.

Per quanto attiene infine all'ultimo emendamento di cui ci siamo occupati in questa fase, presentato dai senatori Buzio, Bermani e Formica, il parere del Governo è favorevole. Sono stati qui sollevati problemi che concernono la copertura; vorrei precisare che la copertura delle provvidenze previste dall'emendamento proposto dal senatore Buzio è garantita dai fondi a disposizione dalla legge n. 1115, più volte citata. Nè d'altra parte può dirsi — e assicuro il senatore Martinelli a questo riguardo — che le provvidenze che qui vengono previste siano adottate a tempo indefinito. Esse ricalcano esattamente le norme previste dalla legge cosiddetta Bosco, n. 1115, in base alla quale detti trattamenti sono corrisposti,

come dice del resto l'emendamento, per la durata di tre mesi e possono essere prolungati per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Pertanto ripeto il parere favorevole del Governo a proposito dell'emendamento presentato dai senatori Buzio, Bermani, Formica ed altri.

F I L I P P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F I L I P P A . Prendo atto che il Governo ancora una volta risponde di no a questa che è ritenuta da tutti una esigenza insopprimibile.

Del resto il relatore, senatore Martinelli, confrontando i due emendamenti, il 15 a firma nostra e il 15-*bis* a firma dei colleghi della socialdemocrazia, diceva che questo secondo risponde di più ad esigenze realistiche, probabilmente di realismo governativo. Non avrei veramente delle difficoltà a dire che ritiriamo il nostro emendamento per appoggiare l'emendamento, anche se più realistico da un punto di vista governativo, presentato dai colleghi della socialdemocrazia; però devo fare presente che oltre a rigettare ancora una volta indietro questa esigenza insopprimibile e sentita, l'emendamento proposto dai colleghi Buzio, Bermani ed altri pur se rispondendo di più a criteri di giustizia, in quanto estende le provvidenze agli impiegati, agli apprendisti, agli artigiani, agli addetti dell'industria, continua a lasciare fuori le categorie dei contadini, con tutto quello che è stato già detto. Per queste ragioni e perchè non viene fissato chiaramente il criterio della difesa dell'occupazione, dichiaro che noi manteniamo il nostro emendamento aderendo, poi, in subordine agli altri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1 sostitutivo dell'articolo 15 del decreto-legge, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento n. 15. 0. 1 presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori. Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge con il seguente:

« Ai lavoratori appartenenti a tutte le categorie è concessa per i primi 90 giorni di disoccupazione, prorogabile fino al massimo di 180 giorni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di disoccupazione nella misura di lire mille giornaliere.

La differenza fra l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e quella fissata dalla presente legge è a carico dello Stato ».

15. 2 FERMARIELLO, MORANINO, BENEDETTI, BERTOLI, PIRASTU, PERNA

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Non è che sia molto facile raccapezzarsi in questo succedersi di emendamenti. So che esiste, per quanto riguarda la disoccupazione dovuta a motivi di carattere straordinario, oltre che di carattere strutturale, la cosiddetta legge Bosco, del 5 novembre 1968, che stabilisce un trattamento di sussidio per i primi novanta giorni, elevabili, con decreto del Ministro del lavoro che accerti circostanze particolarmente gravi, fino a 180 giorni, i quali, a loro volta, sono prorogabili di altri 90 giorni con decreto non più del solo Ministro del lavoro, ma di concerto con il Ministro del tesoro, e che regola tutta questa materia; essa la regola per i soli dipendenti dell'industria, ivi compresi coloro che lavorano alle dipendenze delle aziende edili. Pertanto mi pare di comprendere che il fine di questo emendamento sia di allargare quel tratta-

mento a tutti i lavoratori non coperti da quella legge, inoltre quello di portare l'indennità di disoccupazione a lire mille giornaliere. Se così è, io non posso che esprimere un avviso subordinato a quella che sarà la dichiarazione del Governo circa, innanzitutto, la copertura. Infatti nell'ambito del funzionamento della legge del novembre scorso la copertura c'è e, qualora non ci fosse, si dovrebbe provvedere *ad hoc* in sede di gestione di quella legge. Viceversa, l'emendamento dice che la differenza tra l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge del 1935 e dalle successive modifiche è a carico dello Stato; pertanto, mi sembra di poter affermare che si istituisce una spesa nuova o una maggiore spesa e, quindi, sopravviene quel, certo non molto gradito, articolo 81 della Costituzione il quale, al 4° comma, afferma che ogniqualvolta si stabilisce una spesa nuova o un incremento di spesa bisogna indicare i mezzi per farvi fronte.

Richiamata quindi in questo senso l'attenzione del Governo, non posso esprimere parere favorevole in questa incertezza, e lascio al Governo il compito di esprimersi al riguardo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi pare che il Governo abbia già espresso il suo avviso contrario a questo riguardo: se si chiede che il Governo ribadisca questo avviso non favorevole io non posso far altro che richiamare le dichiarazioni già formulate in proposito nel corso della risposta all'emendamento presentato dai senatori Fermariello, Bertoli ed altri, il quale nella sostanza è analogo a questo ora presentato.

I problemi della copertura purtroppo non sono stati risolti ed è con rammarico che io debbo ribardire la risposta negativa del Governo.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Io vorrei che su questo argomento noi fossimo precisi. Infatti il problema è estremamente semplice: noi chiediamo ancora una volta con questo emendamento l'aumento dell'indennità di disoccupazione a lire mille per un limite di 180 giorni; questo è tutto. Ecco perchè questo emendamento è subordinato rispetto al precedente da me presentato e già precluso che prevedeva anche altre richieste, come ho già avuto modo di illustrare. Questo è l'emendamento, come già ricordava il collega Bertoli, presentato anche da altri colleghi e discusso nel corso di una serie di riunioni in 5ª Commissione.

Su questa questione bisogna intendersi, perchè, se ho ben compreso, l'onorevole Sottosegretario Tedeschi, a nome del Governo, ha affermato che è inutile aumentare l'indennità di disoccupazione a lire mille giornaliere in quanto i disoccupati in quella zona sarebbero molto pochi. Il relatore Martinelli, molto cortesemente, invece, ci ha detto che è impossibile pensare a tale aumento perchè ne deriverebbe un alto onere per lo Stato. Su questo problema bisogna essere coerenti.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Per la parte non coperta dalla legge del novembre 1968, dalla legge Bosco.

F E R M A R I E L L O . La legge Bosco qui non c'entra: qui c'è una richiesta specifica che attiene al problema dell'aumento dell'indennità di disoccupazione, senza nessi e senza correlazioni con la legge n. 1115 del 1968 che lei richiama; si tratta infatti di un'altra cosa.

Si fa poi riferimento al problema della copertura: su questa questione avremo modo di discutere da qui ad un momento, perchè io so che c'è un emendamento presentato da alcuni miei colleghi che riguarda proprio il problema della copertura in rapporto alla discussione in corso degli articoli 15, 16 e seguenti del decreto-legge che stiamo esaminando.

Per quanto riguarda poi l'altro concetto espresso dal collega Tedeschi, quello della cosiddetta equità, debbo dire che ho seguito con molta attenzione l'apprezzamento dell'onorevole Sottosegretario che ha una sua intima coerenza. Vorrei rilevare, però, che qui si tratta anche di vedere, in rapporto al problema dell'aumento dell'indennità di disoccupazione, la legislazione non come mummificata, ma in evoluzione. Qui non vi è soltanto il problema dell'equità in rapporto agli alluvionati siciliani o toscani che a suo tempo ebbero soltanto 800 lire, per cui sarebbe iniquo dare agli alluvionati piemontesi 1.000 lire; qui vi è il problema (in rapporto, ripeto, a una antica richiesta del sussidio di disoccupazione di lire 1.000) di vedere la legislazione nella sua evoluzione e non in modo statico. Ecco perchè io respingo questo argomento. Qui si tratta unicamente di dire se si è d'accordo o meno sull'aumento del sussidio di disoccupazione a lire 1.000 giornaliere. La risposta del sottosegretario Tedeschi, se ho compreso bene, è stata ancora una volta negativa, la risposta del senatore Martinelli la sentiremo tra poco in via definitiva prima di passare al voto.

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E R T O L I . Desidero fare una breve osservazione per quanto riguarda la copertura. Mi sembra infatti che la ragione fondamentale per cui il nostro relatore ha detto che non è in grado di dare un parere favorevole sia soltanto quella della preoccupazione per la copertura. D'altra parte mi sembra che tale preoccupazione sia stata non dico il tema centrale, ma certamente un argomento di carattere fondamentale nell'ultima replica dell'onorevole Sottosegretario.

Io vorrei dire che se il provvedimento viene considerato giusto dal punto di vista sociale ed economico, il problema della copertura viene dopo e non può essere trattato nel momento in cui noi votiamo l'emendamento. Infatti l'articolo del decreto-legge relativo alla copertura si trova alla fine.

Di fronte al relatore, di fronte al Governo ed anche di fronte a noi tutti può certamente esistere la preoccupazione di sapere quale sarebbe l'onere che deriverebbe allo Stato dall'approvazione di questo emendamento. Ma qui occorre dire con molta franchezza, una volta per sempre, che quando discutiamo di tali questioni noi parlamentari non possiamo accettare argomenti di questo genere. Bisogna che si stabilisca un nuovo rapporto. Purtroppo, nell'organizzazione del Parlamento italiano i parlamentari non hanno dietro di sè nessun apparato di studi economici, finanziari, eccetera; pertanto, anche se noi avessimo la possibilità di fare determinati studi, ci mancano gli elementi fondamentali per conoscere qual è l'onere che si impone allo Stato quando presentiamo degli emendamenti che aumentano la spesa. E allora prima di dire di no a questo provvedimento occorrerebbe che il Governo dicesse quale è, a suo avviso, la maggiore spesa che questo emendamento comporta. Tanto più (è un'altra ragione, sia pur non fondamentale, che è stata considerata dal senatore Fermariello) che si considera questo emendamento quasi superfluo in quanto non esisterebbero i disoccupati. Ed allora se è vera — come io spero ed anzi ritengo sia vera — l'affermazione del Sottosegretario, ciò significa che questa spesa sarebbe estremamente esigua.

Io prego pertanto l'onorevole Presidente di rinviare la votazione su questo emendamento al momento in cui il Governo ci potrà dire a quanto ammonterebbe la spesa relativa. E per quanto riguarda la copertura, io prego il Senato di non tener presenti gli argomenti addotti fino adesso; ne parleremo infatti, dopo aver conosciuto l'ammontare della spesa, nel momento in cui approveremo i provvedimenti di copertura.

P R E S I D E N T E . Il Governo accoglie la proposta del senatore Bertoli di rinviare l'esame dell'emendamento?

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io non voglio certamente mancare di riguar-

do a coloro che hanno presentato questo emendamento. Ritengo però, come è stato giustamente sottolineato dal senatore Fermariello, che il problema di fondo non riguardi tanto, o meglio esclusivamente la copertura (poichè, come è stato giustamente notato, il numero dei disoccupati nelle zone interessate è estremamente ridotto) ma riguardi soprattutto il precedente che crea e la condizione veramente di iniquità che permetterebbe di realizzare, nei confronti dei terremotati delle zone siciliane, che hanno ricevuto un trattamento diverso da quello che si verificherebbe per questi danneggiati e nei confronti anche degli altri danneggiati da precedenti avvenimenti calamitosi che pure non hanno ricevuto le provvidenze che verrebbero sollecitate tramite la presentazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo in relazione alla diversità di trattamento, delle indennità di disoccupazione, io credo che si tratterà di un argomento in ordine al quale potremo insieme discutere con apposito provvedimento di carattere legislativo. Non mi pare questa la sede adatta per introdurre provvidenze che riguardano una nuova entità da corrispondere in merito al sussidio di disoccupazione. Questi sono i motivi per cui il Governo ritiene, a mio tramite, di dover ribadire il proprio atteggiamento negativo rispetto all'emendamento. Tuttavia, per doveroso riguardo agli onorevoli presentatori, io mi premunirò, prima della fine della seduta, di poter dare quelle indicazioni quantitative richieste. Non nascondo fin d'ora però che questo atteggiamento è dettato dal riguardo nei confronti degli onorevoli presentatori.

P R E S I D E N T E . L'esame dell'emendamento n. 15.2 resta pertanto sospeso.

Metto ora ai voti l'emendamento numero 15. 0. 6, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato proposto di aggiungere, dopo l'articolo 15 del decreto-legge, un altro articolo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere dopo l'articolo 15 del decreto-legge il seguente articolo:

« Ai braccianti e salariati agricoli viene garantita la salvaguardia dei diritti assistenziali e previdenziali indipendentemente dalla posizione assicurativa raggiunta con le giornate lavorative dell'annata agraria 1967-1968 ».

15. 0. 2 FERMARIELLO, BERTOLI, PIRASTU, FILIPPA, GALANTE GARRONE, STEFANELLI, SOLIANO, ANTONINI, MACCARRONE Antonino, BENEDETTI, MORANINO

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . L'emendamento che ho presentato è chiaro e semplice, ed è stato proposto anche in rapporto ad esperienze già vissute in precedenti situazioni. Si tratta di fare in modo che i braccianti e salariati agricoli possano mantenere i livelli assicurativi e previdenziali, senza riguardo al numero delle giornate lavorative da essi svolte nell'annata agraria 1967-1968. Perchè « indipendentemente dalla posizione assicurativa raggiunta con le giornate lavorative dell'annata agraria 1967-1968 »? Perchè, come i colleghi sanno, i braccianti, in base all'effettivo lavoro svolto e non già in base ad un presuntivo impiego, vengono assegnati a particolari qualifiche di lavoratori agricoli, dalle quali dipende poi il tipo di prestazione previdenziale che spetterà ad essi e alle loro famiglie. Se quindi, come è accaduto in modo particolare in provincia di Vercelli e in provincia di Novara, per effetto delle alluvioni, i braccianti agricoli abbiano lavorato per un numero inferiore di giornate rispetto alla precedente annata agraria la loro assegnazione alla qualifica spettante in rapporto al lavoro svolto sarà più bassa, per cui l'assistenza che ne deriverà per essi e

per le loro famiglie sarà inferiore. La questione è dunque molto semplice.

Con questo emendamento, che io raccomando molto, si cercano di evitare appunto le conseguenze negative che la dequalificazione dei braccianti, conseguente alla perdita di giornate di lavoro, determina sul piano previdenziale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Si tratta di materia di carattere prevalentemente tecnico del Ministero del lavoro; la Commissione si rimette al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche questo emendamento deve essere configurato in una richiesta sempre ribadita, penso, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore agricolo, tesa a modificare il modo con cui viene erogata l'assistenza ai lavoratori agricoli.

Non mi pare che questa della discussione di una legge di carattere generale possa essere la sede più adatta per una modificazione così sostanziale come verrebbe ad essere introdotta con l'accoglimento dell'emendamento, in ordine al quale il Governo esprime il parere contrario. Tra l'altro, si osserva che nel prevedere la garanzia ai lavoratori agricoli subordinati del trattamento assicurativo e previdenziale indipendentemente dalla posizione assicurativa non ci si preoccupa di chiarire su quale base dovrebbero essere, fra l'altro, commisurate le prestazioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, insiste sull'emendamento?

F E R M A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 0. 2 presentato dai senatori Fermariello, Bertoli, ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato presentato un altro emendamento.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 15 del decreto-legge inserire il seguente articolo:

« A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto degli eventi calamitosi di cui alla presente legge e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita d'invalidità e una rendita di riversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili. Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e l'istituto predetto ».

15. 0. 3 FERMARIELLO, BERTOLI, FILIPPA, GALANTE GARRONE, PIRASTU, STEFANELLI, SOLIANO, ANTONINI, MAC CARRONE Antonino, BENEDETTI, MORANINO

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi vogliamo insistere perchè venga concessa, a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto degli eventi calamitosi di cui alla presente legge, o ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi, una rendita d'invalidità e una di reversibilità. Per coloro rispetto a cui tale rendita non è calcolabile, chiediamo che essa venga determinata in base ad un reddito convenzionale che potrebbe essere fissato con decreto dal Ministro del lavoro, con i necessari concerti.

Mi sembra che la relazione della quinta Commissione affermi che non si possa accedere a provvidenze di questa natura, le quali non si inserirebbero nel sistema previdenziale vigente. Io ho l'impressione, onorevole Presidente, che al riguardo vi siano precedenti assai chiari, anche di ordine legislativo, per cui mi auguro che questo questione sia considerata con molta attenzione ed apertura dai rappresentanti del governo e da tutti i colleghi.

Noto poi con molto piacere che vi è un emendamento analogo presentato dal senatore Buzio e da altri colleghi, che attiene alla stessa materia. Voglio sperare perciò che la discussione su questo argomento possa giungere ad una positiva conclusione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Buzio e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 15 del decreto-legge inserire il seguente articolo:

« A coloro i quali hanno subìto lesioni personali per effetto degli eventi calamitosi di cui alla presente legge e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per le medesime cause — semprechè per essi non sussista il diritto alle prestazioni previste dalla legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro — vengono concesse le prestazioni economiche, nonchè le cure mediche e chirurgiche e gli apparecchi di protesi, secondo le norme in vigore per la citata assicurazione obbligatoria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La determinazione delle prestazioni economiche sarà effettuata sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimo e massimo indicati dall'ultimo comma dell'articolo 116 del citato testo unico e successivamente modificati ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 116.

Le suddette prestazioni saranno riliquidate ogni triennio con le stesse modalità, misura e limiti stabiliti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al citato testo unico n. 1124 del 1965.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'istituto stesso.

Per conseguire la suddette prestazioni, gli interessati dovranno presentare domanda all'INAIL, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda dovrà essere corredata da attestazioni da rilasciarsi dal Prefetto della provincia, comprovante che il richiedente trovasi nelle condizioni di poter beneficiare delle prestazioni stesse.

Le provvidenze di cui al presente articolo saranno erogate con riferimento alla data dei singoli eventi ».

15. 0. 4 BUZIO, BANFI, BERMANI, MAIER, FORMICA, CIPELLINI, FOSSA

P R E S I D E N T E . Il senatore Buzio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O Il nostro articolo è uguale a quello presentato dai colleghi comunisti, sol-

tanto è stato studiato nella forma tecnica. In sostanza si dice che, per coloro i quali hanno subìto lesioni personali per effetto degli eventi calamitosi di cui alla presente legge e per i superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per le medesime cause, ci sia la possibilità di applicare le norme che riguardano tutti i casi di infortunio sul lavoro.

Il contenuto è stato studiato tecnicamente perchè ci siamo informati della situazione: ci sono degli invalidi che hanno bisogno di cure, perciò abbiamo ritenuto che l'istituto più idoneo sia l'INAIL il quale ha degli ambulatori ed una legislazione tale in grado di stabilire quali siano le provvidenze da adottare. Pertanto riteniamo che l'INAIL, possa risolvere i seguenti problemi: accertare la vera invalidità, provvedere alle cure necessarie e, nello stesso tempo, calcolare il tutto, secondo le norme vigenti, agli operai assicurati sul lavoro.

Ritengo che il Governo debba prendere in considerazione la nostra proposta, tenuto conto poi che si tratta di pochi casi di persone che debbono essere assistite di fronte ad un disastro che le ha colpite maggiormente; inoltre sono certo che tutti i colleghi sono sensibili alla nostra richiesta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti nn. 15. 0. 3 e 15. 0. 4.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, come la discussione ha messo in evidenza attraverso l'illustrazione dei proponenti, è ben diverso il contenuto di ciascuno degli emendamenti. L'emendamento numero 15. 0. 3 presentato dai colleghi Fermariello, Bertoli e da altri senatori già era stato — se io non ricordo male — esaminato e respinto in Commissione perchè, praticamente, introduce il principio dell'indennizzo, stabilisce una rendita per invalidità o per i familiari a carico: si tratta, in definitiva, di un principio nuovo che la Commissione — ripeto — non ha ritenuto di dover accogliere.

Quando finalmente sarà varato quel provvedimento legislativo che regolerà organicamente tutta la materia relativa a questi straordinari e luttuosi eventi, si vedrà che cosa fare.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 15. 0. 4 presentato dai senatori Buzio, Banfi e altri, devo dire che esso limita il suo effetto a casi che — come il senatore Buzio ha ricordato — riguardano poche decine di persone, che avendo subìto lesioni, si trovano nella necessità di dover ricevere delle cure, il che vale, evidentemente, anche per i superstiti a carico di coloro che fossero deceduti. Tale emendamento risponde ad un criterio di solidarietà direttamente legata alle cure straordinarie che tali persone dovranno ricevere e ritengo che, nel quadro delle eventuali disponibilità previste dalla legge, questo emendamento possa essere accolto, ma in un testo da perfezionare per ragioni di migliore esposizione legislativa.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

T E D E S C H I . *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo riguardo agli emendamenti sostanzialmente analoghi, se non proprio simili, presentati dai senatori Fermariello ed altri e dal senatore Buzio ed altri manifesta una propensione favorevole.

Tuttavia, accogliendo le osservazioni testè fatte dall'onorevole relatore circa una migliore formulazione dell'articolo, il Governo fa riferimento alle norme che sono state adottate in precedenza per i terremotati siciliani e quindi proporrebbe che l'emendamento ripetesse le norme dell'articolo 41-*bis* adottato in occasione delle provvidenze per i terremotati siciliani. Si tratta quindi di un emendamento che il Governo propone accogliendo le istanze presentate dagli onorevoli senatori. Il testo è il seguente: « È riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed ai deceduti nel corso dei emedesimi eventi.

Agli invalidi ed ai superstiti è concessa rispettivamente una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di riversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato ».

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, insiste nel suo emendamento?

F E R M A R I E L L O . Il contenuto del mio emendamento era simile a quello dell'emendamento presentato dal senatore Buzio. Comunque, dato che l'emendamento proposto dal Governo mi sembra corrisponda — il che è confermato dalle dichiarazioni dell'onorevole Tedeschi — all'obiettivo che mi proponevo, ritiro senz'altro il mio emendamento e aderisco a quello proposto dall'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Senatore Buzio, insiste nel suo emendamento?

B U Z I O . Accetto l'emendamento proposto dal Governo e ringrazio l'onorevole Sottosegretario. Vorrei soltanto far rilevare che il nostro emendamento era più preciso. Si diceva, infatti, ad esempio: «...semprechè per essi non sussista il diritto alle prestazioni previste dalla legge... ». Nel nuovo testo questo concetto si può intuire ma non è espresso chiaramente. Comunque, ripeto, accetto l'emendamento proposto dal Governo e ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente ad inserire dopo l'articolo 15 del decreto-legge il seguente articolo:

« È riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi ed ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di riversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato ».

15. 0. 7

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Buzio e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere dopo l'articolo 15 del decreto-legge il seguente articolo:

« Nei comuni indicati nell'articolo 1 e in quelli eventualmente aggiunti a norma dell'articolo 9 del presente decreto, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, seconda la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del Genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »

15. 0. 5 BUZIO, BERMANI, MAIER, BANFI, FORMICA, FOSSA

P R E S I D E N T E . Il senatore Buzio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O . Onorevoli colleghi, noi riteniamo che in certe località (soprattutto per quanto riguarda il Piemonte, naturalmente anche per altre provincie) vi possa essere la possibilità, proprio in questo periodo, di iniziare alcuni lavori tramite la isti-

tuzione di cantieri di lavoro e che, attraverso l'impiego di mano d'opera, con il materiale necessario, si possano risolvere alcuni dei problemi provocati dalle alluvioni. Penso che tutto ciò non comporti una eccessiva spesa tenuto conto che le richieste non sono molte. Ritengo pertanto che, proprio in occasione di questa alluvione, si possa introdurre in questo momento, soprattutto nelle zone di mezza montagna la possibilità di chiedere dei cantieri di lavoro. Sono queste le uniche zone in cui viene chiesta questa forma di assistenza. Riteniamo che in tal modo si possano creare dei cantieri di lavoro per il rimboschimento, per la sistemazione di alcune strade e così via. Riteniamo inoltre che questo aiuto possa determinare una situazione migliore in relazione ai danni subiti soprattutto per le zone più depresse.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Onorevole Presidente, questo emendamento interferisce piuttosto largamente nelle disponibilità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'istituzione dei cantieri. La Commissione non ha sufficienti cognizioni per esprimere un avviso al riguardo, e si rimette a quello del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole circa la istituzione, con procedura di urgenza, di cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle zone colpite dalle alluvioni.

Fa tuttavia osservare che forse questo emendamento appare pleonastico nell'ambito di una legge di questo tipo.

P R E S I D E N T E . Senatore Buzio, insiste per la votazione del suo emendamento?

B U Z I O . Prendo la parola per un chiarimento. Questa norma è già introdotta ed abbiamo già la possibilità di chiedere i cantieri di lavoro. Però vorrei una informazione sui fondi ancora a disposizione del Ministero del lavoro per i cantieri di lavoro e vorrei anche sapere dal Ministero dei lavori pubblici le possibilità che ci sono per i cantieri di lavoro, in quanto il Ministero stesso concede contributi per l'acquisto di materiale. Al Governo chiedo questi chiarimenti. Ritiro l'emendamento perchè so che già nelle norme vigenti esiste questa disposizione per i cantieri di lavoro.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame dell'emendamento presentato dai senatori Fermariello Bertoli, Pirastu, Stefanelli, Soliano, Antonini, Maccarrone Antonino, Benedetti, Moranino e Filippa. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

*Dopo l'articolo 20 del decreto-legge inserire il seguente articolo 20-*bis.

« Nei comuni di cui al precendente articolo 1 non si applicano, sino al 31 dicembre 1970, le trattenute sulla pensione di vecchiaia e di invalidità stabilite dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238.

Negli stessi comuni viene ripristinato, sino al 31 dicembre 1970, il diritto della pensione di anzianità per quanti ne abbiano il titolo ».

20. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . Con questo emendamento si chiede in sostanza il ripristino delle norme in vigore prima del marzo scorso, allorchè fu approvata la legge 18 marzo 1968, n. 238, che stabilì una trattenuta sulla pensione di vecchiaia e invalidità a carico dei pensionati che esplicano attività lavorative e che limitò il diritto alla pensione di anzianità. Per evidenti ragioni

di equità lo raccomando perciò alla vostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, tutti sappiamo che uno dei provvedimenti che il Governo sta esaminando è quello del miglioramento delle pensioni previdenziali, modificando la legge ormai famosa del 18 marzo 1968, n. 238. Qui si chiede di operare su questa legge disponendo che le sue norme, nei comuni oggetto delle provvidenze di cui al disegno di legge, non siano applicate fino al 31 dicembre 1970, e che siano invece ripristinate quelle che erano le norme in vigore prima di questa legge. A me sembra che non possiamo in una materia, che è sul tavolo delle grosse delibere del Governo, interferire ora per un settore limitatissimo e, conseguentemente, esprimo avviso non favorevole.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello insiste per la votazione dell'emendamento?

F E R M A R I E L L O . Desidero tener conto delle osservazioni del senatore Martinelli che sono fondate, perchè effettivamente sul tappeto del dibattito politico c'è la revisione sostanziale di una legge che abbiamo combattuto, quella sulle pensioni; tenendo conto di tali osservazioni, penso sia giusto ritirare l'emendamento da me presentato, che nelle intenzioni voleva assolvere ad un compito molto immediato, ma, che, in pratica, si intreccia con un grosso problema, che non può essere risolto in questa sede.

P R E S I D E N T E . I senatori Buzio, Banfi, Maier, Bermani, Formica, Fossa e Cipellini hanno presentato un emendamento (21. 2) tendente ad inserire nell'articolo 21 del decreto-legge, dopo le parole: « ai precedenti articoli 15. », le altre: « 15... e 15... ».

Questo emendamento sarà preso in considerazione in sede di coordinamento.

I senatori Maccarrone Antonino, Li Vigni, Bertoli e Soliano hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma dell'articolo 21 del decreto legge sostituire il periodo:

« L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000 », *con l'altro*: « All'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 si provvede con lo stanziamento di lire 5 miliardi ».

21. 1

F E R M A R I E L L O . Non essendo presente nessuno dei presentatori, faccio mio l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha allora facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O Questo emendamento riguarda il problema della copertura derivante dell'eventuale approvazione degli emendamenti da noi presentati. Esso porta la spesa prevista da un livello di 900 milioni a 5 miliardi. Ora, in considerazione del fatto che tali emendamenti non sono stati accolti, l'emendamento potrebbe considerarsi ritirato; solamente chiederei la sospensiva perchè abbiamo ancora aperta la questione che attiene alla indennità di disoccupazione. Se per avventura essa venisse risolta praticamente non avremmo copertura.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,10*).

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Pella, Giraudo, Oliva, Brusasca e Cifarelli hanno sostituito l'emendamento aggiuntivo n. 11. 1 con il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 del decreto-legge con il seguente:

« Nei Comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31, primo, secondo, quarto e quinto comma, e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e dei prodotti necessari alla ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte distrutte.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969 ».

11. 1.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo il parere favorevole del Governo al testo dell'articolo così concordato.

P R E S I D E N T E Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Pella e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti n. 11. 0. 1, presentato dal senatore Pella e da altri senatori, e n. 11.0. 2, presentato dai senatori Bosso e Balbo, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 11-*bis*.

Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello stesso testo legislativo.

Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

11. 0. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 11-*bis*.

In deroga all'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette approvate con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, i soggetti tassati in base a bilancio che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti nelle zone delimitate nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere di portare le perdite subite in conseguenza degli eventi dannosi dell'ultimo quadrimestre del 1968 in diminuzione dei redditi dei 5 esercizi successivi a quelli in cui i nuovi impianti saranno entrati in funzione.

Non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

Fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili

anche oltre i limiti di cui all'articolo 110 del citato testo unico delle imposte dirette.

11. 0. 2 BOSSO, BALBO

P E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L A . L'articolo 11-*bis* nella primitiva formulazione, firmata da me e dagli onorevoli colleghi Giraudo, Oliva e Brusasca, ha avuto il parere favorevole del Presidente della Commissione, come ha sentito il Senato.

Vi erano delle perplessità da parte del Governo, che oso sperare possano essere risolte favorevolmente o quanto meno non siano di ostacolo all'approvazione di questo emendamento. Si inserisce però la richiesta presentata dagli onorevoli senatori Fabiani e Maier volta ad estendere la portata di questo emendamento alle imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914. Mi si consentano, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, due osservazioni: primo, questo emendamento, come abbiamo già avuto occasione di osservare poc'anzi, tende a mettere in condizioni di uguaglianza l'accertamento dei cosiddetti enti collettivi, cioè delle società azionarie, e gli accertamenti dei minori contribuenti, i cosiddetti contributi privati. Nessun dubbio quindi mi sembra che sussista sul fatto che questo emendamento, per ragioni di giustizia, debba essere accolto, nè mi sembra che, se posso osare di cercare di tranquillizzare l'animo preoccupato del rappresentante del Tesoro, qui possa nascere una questione di minori entrate, a prescindere dalla circostanza se in realtà la questione delle minori entrate possa mettere in moto l'articolo 81 — vecchia questione —, dato che siamo sul piano semplicemente procedurale degli accertamenti. Senza dubbio, quando si è redatto il bilancio del 1969 la previsione è stata fatta indipendentemente dalle conseguenze di tutti questi eventi che allora non c'erano: però rispetto alle previsioni contenute nel bilancio, anche se si adotta la tesi più restrittiva per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'articolo 81, siamo completamente fuori preoccupazione.

Vi è una seconda osservazione. Comprendo perfettamente che l'applicazione della giustizia non deve avere una particolare data di calendario; se è giusto equiparare i contribuenti — e ce ne siamo accorti adesso — evidentemente c'è da chiedersi per quale ragione non dovremmo farlo anche per tutti i casi. Però arrivati a questo punto, si inserisce una questione di tecnica legislativa, vorrei dire quasi di estetica legislativa che non vorrei essere io a risolvere, sia pure soltanto nel quadro di un parere di un proponente di un emendamento. Cioè questo provvedimento per le alluvioni del 1968 può contemplare una norma relativa alla legge del 1966? Per quanto riguarda la questione di tecnica legislativa, non saprei come esprimermi, per quanto riguarda però la sostanza della richiesta, sarebbe difficile negare che essa risponde a motivi di giustizia e di equità.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso mantiene il suo emendamento?

B O S S O . Nel tentativo di coordinamento dei due emendamenti presentati da me e dal senatore Pella ed altri, sono sorte alcune difficoltà. Come già dissi precedentemente desidererei conoscere prima l'esito della votazione dell'emendamento proposto dal senatore Pella e mi riserverei, in caso di esito favorevole nella votazione dell'emendamento di cui riconosco la preminente importanza in quanto viene incontro alla massa delle piccole e medie aziende, di eventualmente ritirare il mio emendamento.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Mi permetto di sollevare alcuni dubbi circa la possibilità del-

la estensione della norma, che qui si vuole introdurre, agli alluvionati del 1966, anzitutto perchè, giustamente osservava anche il presidente Pella, ci possono essere delle questioni di natura tecnica. Gli alluvionati del 1966 hanno presentato già la denunzia del 1967 e la denunzia del 1968 (la prima nel marzo del 1967 per il 1966 e la seconda nel marzo del 1968 per il 1967), e in esse evidentemente hanno anche tenuto conto delle circostanze intervenute. Non vorrei che oggi coloro per i quali si sia giunti a concordato o per i quali sia sopravvenuta una tassazione più coerente con le realtà delle perdite sopravvenute avessero a riprendere i contatti con gli uffici dicendo: abbiamo diritto a portare in deduzione le perdite che non abbiamo denunciato e vogliamo rivedere gli accordi presi.

Ora io non voglio chiudere tutte le porte agli amici che qui lottano per Firenze; ma a me sembra più giusto che quando avremo approvato questo disegno di legge, che riguarda nel suo oggetto un'altra situazione, allora si potrà vedere affermato un principio generale sul tipo di quello che oggi emerge dall'emendamento Pella e si possa così trovare una norma che regoli gli altri casi.

Saranno pochissimi questi casi; ma perchè quello che diciamo per Firenze non lo vogliamo dire anche per la Sicilia? E perchè non lo vogliamo dire anche per casi particolari, anche cioè per una perdita singola? Noi stiamo per ammettere un principio che deve essere considerato ultraeccezionalissimo. Dobbiamo, però, tener presente che l'accertamento delle imposte è sempre un accertamento per singoli, caso per caso; ma colui che, ad esempio, ha subìto un danneggiamento totale per incendio e non può portare la sua perdita in deduzione degli anni successivi in quanto non è tassato in base al bilancio, per quale motivo deve avere un trattamento diverso da colui che ha subìto una perdita in seguito ad una alluvione generale? Come ben comprendono gli onorevoli senatori che mi ascoltano, si tratta di una questione che ha una portata la quale può essere enormemente espansiva.

Inoltre — e devo essere sincero, non solo perchè lo sono sempre, ma anche perchè mi sembrerebbe sleale parlare senza dire tutto quello che c'è nel mio pensiero — noi possiamo oggi dire: estendiamo pure questa norma e riprendiamo in esame la situazione di Firenze, o la situazione della Sicilia, o la situazione del Vajont e non so quali altre situazioni, ma lo dovremo fare per il provvedimento che ci affrettiamo a discutere successivamente? Così veniamo veramente ad impostare la questione se le norme che noi stiamo qui discutendo possano estendersi anche agli altri casi. Il pericolo è che ci si dica: come avete esteso al caso di Firenze le norme sull'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette potete anche estendere l'efficacia di altre norme. Così verremmo ad aprire la strada affinchè questo provvedimento, che abbiamo voluto, che abbiamo limitato nella sua efficacia ai casi accaduti nell'ultimo trimestre del 1968, diventi veramente elemento per chiedere la riforma di tutti i provvedimenti che altre volte abbiamo approvato e che avevano la loro armonia e che abbiamo applicato con esperienza buona e cattiva in due anni.

Per tutto questo riterrei che l'aggiunta di Firenze non si debba fare, (senza, però, farla respingere) tenendo presente che quando si dovrà discutere e per i bellunesi e per altri anche dell'aumento degli stanziamenti, allora si dovrà vedere in quanti casi si potrà eventualmente estendere agli alluvionati una o più delle norme di cui oggi stiamo trattando e, se sarà il caso, approvare anche una norma generale. Ma non si può approfittare di un'occasione particolare per introdurre un precedente che domani potrebbe essere pericoloso per la sistematicità stessa della nostra produzione legislativa.

Questa è la mia opinione personale che in questo momento non implica alcuna influenza su tutto quello che può dire la maggioranza della Commissione e la maggioranza del Senato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Maier e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo all'emen-

damento del senatore Pella e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

All'emendamento 11. 0. 1, *che precede, al primo comma, dopo le parole*: « ai decreti previsti dall'articolo 1 », *inserire le altre*: « , nonchè le imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 ».

11. 0. 1/1 MAIER, FABIANI, BARTOLOMEI, MACAGGI, TIBERI, ZUCCALÀ, BUZIO, AVEZZANO COMES

P R E S I D E N T E . Il senatore Maier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A I E R . Praticamente l'emendamento è già stato illustrato. Si tratta di estendere le norme previste dall'emendamento presentato dal senatore Pella anche alle imprese che subirono danni nel 1966.

Io non starò qui a ripetere qual è la validità di una norma che estenda anche alle imprese non tassabili in base a bilancio la possibilità di ripartire nei cinque anni successivi alla perdita, agli effetti della tassazione, la perdita stessa. Non intendo dilungarmi sulla questione di principio, per la quale mi pare che tutti coloro che sono intervenuti siano d'accordo. Si fanno invece delle riserve sulla opportunità di inserire in questa sede anche i danneggiati del 1966, e io mi riferirò esclusivamente a questo punto.

Il senatore Trabucchi ha detto che potrebbero esserci questioni di natura tecnica agli effetti della detrazione dall'imponibile delle perdite subite nel 1966. Ora, le denunce fino a questo momento sono avvenute esclusivamente per gli anni 1966 e 1967; quelle relative all'esercizio 1968 saranno prodotte infatti entro il 31 marzo prossimo.

Si tratta quindi praticamente di due anni, dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e dell'anno successivo. Siccome però la norma che riguarda le imprese tassabili in base a bilancio dà questo diritto per cinque anni, nulla vieta, anche se sono intervenute denunce, anche se sono intervenuti concordati, che le imprese non tassabili in base a bilancio che subirono danni nell'anno 1966 possano portare in detrazione la loro perdita agli effetti delle imposte, negli anni per i quali ancora la denuncia non è stata fatta, cioè nei tre anni che sono ancora disponibili per usufruire di questo provvedimento. Mi pare quindi che questioni di natura tecnica non dovrebbero sorgere.

Per quanto riguarda l'osservazione se questa è la sede giusta o se non sarebbe più opportuno fare un provvedimento separato, faccio presente che i due decreti che stiamo esaminando, specialmente il secondo, fanno esplicito riferimento a tutte le norme che furono stabilite nel 1966. Quindi mi pare che sia la cosa più logica modificare eventualmente queste norme in sede di loro estensione ad altre circostanze.

Vorrei anche far presente che questo argomento fu largamente discusso nel 1966. Leggo quel che disse il senatore Trabucchi: « In realtà la Commissione era stata favorevole all'emendamento per cui le perdite di potessero diluire in tre o quattro anni. Il Senato lo ha respinto agli effetti delle società non tassate in base a bilancio. Per le persone fisiche, poi, questo emendamento implicherebbe qualche difficoltà di applicazione e penso, se il senatore Maier non insiste, che a un certo momento, tramite il Ministero delle finanze, si può arrivare per le persone fisiche a provvedere attraverso circolari (e sapete che per il Ministero le circolari sono superleggi). Con questo sistema io credo che si potrebbe fare di più di quello che si potrebbe fare oggi con un emendamento che violerebbe fortemente i principi ». E il sottosegretario Vittorino Colombo disse: « Il Governo è contrario all'emendamento presentato e si riserva di vedere se a livello amministrativo si può venire incontro a queste esigenze approvando l'emendamento eccetera ». Ora, a me risulta che a livello amministrativo niente è stato fatto, e dico questo per prevenire una

eventuale proposta del Governo di limitarsi a questa proposta.

Infine, l'ultima osservazione che viene fatta è questa: qui si tratta di generalizzare per tutti gli eventi calamitosi; non si può in questa sede, la quale prevede solo le alluvioni del 1968, eventualmente includere solo i danni calamitosi del novembre 1966. Bene, anche questa argomentazione, a mio avviso, non è assolutamente valida perchè nel 1966 una parte della copertura della spesa che fu necessaria per i provvedimenti a favore delle zone alluvionate, fu ottenuta con l'addizionale del 10 per cento che doveva scadere con il 31 dicembre di quest'anno e che invece è stata prorogata per il noto emendamento di 75 miliardi, approvato qui per le pensioni di guerra ed altro. Ebbene, che cosa dicono ora gli alluvionati del 1966? Non solo non è stato loro concessa la possibilità di ripartire nei cinque anni la perdita subìta, ma addirittura viene fatta loro pagare l'addizionale del 10 per cento per le spese che furono necessarie per gli stanziamenti fatti nel 1966 proprio per intervenire a vantaggio delle zone alluvionate. Quindi, non c'è dubbio che gli alluvionati del 1966 si sono venuti a trovare in una situazione particolarissima e quindi — non che io voglia evitare l'estensione a tutte le zone che hanno subìto eventi calamitosi — mi sembra giusta anche l'estensione ai soli danneggiati del 1966 proprio perchè essi si sono visti aumentare l'aliquota fiscale, proprio per risarcire i loro danni e quindi loro stessi verrebbero a pagare quei pochi vantaggi che furono loro dati.

Per questi motivi mi permetto di insistere sull'emendamento all'emendamento del senatore Pella, per il quale mi dichiaro esplicitamente favorevole.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Signor Presidente, per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell'emendamento all'emendamento Pella, sono pienamente d'accordo con le osservazioni fatte or ora dal senatore Maier, e mi sembra che non si possa affermare fondatamente che non è possibile, in una legge riguardante gli alluvionati del 1968, introdurre modifiche per quelli del 1966. Il senatore Maier ha detto, molto chiaramente, che il decreto-legge che stiamo discutendo applica norme già stabilite con altro decreto-legge del 1966, quindi la relazione c'è e tale estensione può essere fatta rimanendo perfettamente nell'ambito della correttezza legislativa.

In fatto poi di princìpi morali io credo che il Parlamento commetterebbe un atto di grave ingiustizia se votasse oggi un emendamento estendente i privilegi, di cui godono le società tassate in base a bilancio, agli imprenditori tassati in altra maniera, e lasciasse fuori le migliaia e migliaia di piccoli imprenditori colpiti dall'alluvione del 1966 e dai provvedimenti modesti che furono presi dal Governo e dal Parlamento per andare incontro alle loro esigenze. Una tale omissione creerebbe una situazione estremamente grave anche dal punto di vista politico.

Io dicevo prima che la situazione economica della città e della provincia di Firenze, sta diventando molto pesante. Ho qui nella mia cartella un resoconto della relazione dell'associazione commercianti della provincia di Firenze che denuncia la gravità della situazione in cui si trovano ed a cui vanno incontro i commercianti e gli artigiani della provincia di Firenze proprio perchè adesso si presentano scadenze gravi per le loro condizioni finanziarie: gli ammortamenti dei mutui, le imposte, le scadenze di quei debiti che erano stati rinviati per via della alluvione; e tutto questo in una situazione economica che non è per niente rassicurante.

Ferme restando, quindi, le condizioni della legge, noi possiamo andare incontro ad una crisi economica di proporzioni notevoli che potrebbe essere pagata anche dallo Stato italiano proprio perchè metteremmo in condizioni questi esercenti, commercianti ed artigiani di non poter far fronte ai loro obblighi verso di esso. Una caduta economica ed una serie di fallimenti colpirebero l'economia locale ma anche per lo Stato ne deriverebbe un danno poichè non potrebbe essere garantita la restituzione dei crediti che sono stati concessi.

Per tali motivi questo provvedimento si presenta con un carattere di giustizia e di equità; ma anche come un provvedimento saggio agli effetti degli stessi interessi dello Stato.

Insisto perchè sia accolto l'emendamento, con l'estensione delle provvidenze agli alluvionati del 1966.

B A R T O L O M E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R T O L O M E I . Siccome ho firmato il sub-emendamento Maier, soprattutto come toscano mi associo alle argomentazioni svolte dai colleghi della mia regione per sollecitare l'Assemblea a voler considerare con ogni possibile benevolenza la proposta che noi abbiamo fatto. È una proposta che nasce da una situazione oggettiva; anche recentemente la stampa nazionale ha rilevato le condizioni nelle quali si dibatte la economia fiorentina e valdarnese e quindi la economia di tutta la regione toscana. Meno al corrente sono delle condizioni delle zone trentine e venete ugualmente colpite nel 1966.

Ma soprattutto c'è anche un problema di giustizia, mi pare. La pubblica opinione, il piccolo e medio imprenditore, il cittadino in genere, spesso, non sono tanto sensibili o soltanto sensibili al problema del vantaggio, del beneficio fiscale che può venire dalla proposta, quanto al problema del diverso trattamento che verrebbe riservato in casi consimili a due diverse categorie di alluvionati.

In questo senso mi pare di poter dire, anche in relazione a certe affermazioni fatte dal collega Trabucchi, che nell'ipotesi in cui si volesse impostare il problema in termini generali, allora esso dovrebbe essere rinviato non soltanto per i toscani, ma per tutte le categorie colpite, in modo da partire da una posizione di eguaglianza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, innanzitutto io mi limiterò ad esprimere il mio parere sull'articolo 11-*bis* nel testo presentato dal presidente Pella e dai colleghi Giraudo, Oliva e Brusasca, emendato d'accordo con il relatore; testo che è stato qui letto e sul quale mi pronuncio favorevolmente. Se il Senato vorrà accogliere questo emendamento noi avremo — a mio giudizio giustamente — esteso ai privati le agevolazioni accordate dall'articolo 112 del testo unico della legge sulle imposte dirette ai redditi dei soggetti tassabili in base a bilancio. Io ho già avuto prima occasione di dire che si tratta di una grossa innovazione che, a mio giudizio, risponde a ragioni di equità.

Infatti noi non possiamo considerare per principio il contribuente che non è in grado di tenere la contabilità, come prevista da fisco, come un evasore: dunque dobbiamo, affinando magari i procedimenti della finanza, non disconoscergli il diritto a chiedere questa agevolazione. Così facendo, noi introduciamo un beneficio a favore di coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni dello scorso quadrimestre per i quali, non essendo essi tenuti per legge a scritture di bilancio, gli accertamenti avvengono con le modalità previste per i privati. Ma così facendo noi diamo adito al confronto tra coloro i quali ottengono oggi tale riconoscimento e coloro che colpiti dalle alluvioni del 1966, non l'hanno.

Si pone a questo punto il quesito della retroattività della norma.

Io, accennando al concetto di retroattività, non dimentico tutto quello che l'eventuale revisione dei rapporti, magari, già definiti per concordato, può sollevare, ma mi chiedo come possiamo, introdotto questo principio, ritenere che, per esempio, l'operatore privato di Firenze abbia il diritto, qualora avesse degli utili, di compensarli con le perdite subite semplicemente perchè il legislatore si è accorto solo oggi che poteva introdurre questo principio che, a mio giudizio, è di equità

Se noi avessimo un testo organico di norme al riguardo — il Governo qualche volta ce lo ha promesso — sono convinto che

questo particolare aspetto sarebbe considerato.

Andando avanti nelle mie considerazioni, pongo a tal riguardo un quesito pratico: colui o coloro che fossero stati colpiti nel 1963 da un alluvione hanno visto trascorrere cinque anni — il 1964, il 1965, il 1966, il 1967, il 1968 — inutilmente; se noi oggi dovessimo introdurre anche retroattivamente il principio di cui si parla, essi non sarebbero in grado di usufruirne, nè è pensabile di istituire un diritto che vada al di là del periodo previsto dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette

Perchè noi non possiamo, introducendo questo principio, ammettere la retroattività per un periodo che evidentemente non vada a toccare le alluvioni anteriori al 1965? È vero che si potrebbe anche sostenere che, secondo una rigorosa tecnica legislativa, noi dobbiamo regolare solo le conseguenze delle alluvioni dell'ultimo quadrimestre dello scorso anno; e i parlamentari che si occupano degli interessi degli alluvionati di Firenze o di altre regioni possono sempre presentare nuovi disegni di legge di estensione delle provvidenze, che andranno per la loro strada. Però è certo che, colui che fu colpito dall'alluvione fiorentina e che viene a conoscere che coloro che sono stati colpiti ora dall'alluvione piemontese hanno la possibilità per cinque anni di compensare la perdita subita, non può certo trattenersi dall'esprimere l'avviso che il Parlamento si è sentito giusto solo adesso, o meglio si è sentito più giusto adesso e meno giusto prima.

È evidente. pertanto, che come relatore devo limitare il mio parere a una raccomandazione — bisogna infatti esaminare anche i problemi della copertura — però come membro di quest'Aula non mi sentirei contento se dopo aver detto questo, noi credessimo di aver fatto tutto il nostro dovere dimenticando che vi sono dei danneggiati, che si trovano ancora nel quinquennio e per i quali noi introduciamo queste provvidenze, che non vengono a beneficiare in alcun modo delle provvidenze oggi stabilite.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

F A D A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In effetti la discussione ha finito per implicare diversi problemi. Vorrei iniziare a chiarire il primo, il problema sollevato con l'emendamento Pella, relativo alla tassazione e quindi alla facoltà di compensare con gli utili conseguiti negli anni posteriori al 1968, ma non oltre il quinquennio, le perdite subite per effetto delle alluvioni, smottamenti, frane, eccetera, per le società tassate in base a bilancio e il differente trattamento riservato ai cosiddetti contribuenti privati che non hanno questa facoltà giuridicamente riconosciuta. Ma dal punto di vista pratico il problema non è drammatico. A questo punto mi permetterei anche di precisare al senatore Maier che non è vero che a livello amministrativo nulla si è fatto in rapporto ai contribuenti privati per quanto riguarla l'alluvione del 1966. Infatti l'amministrazione finanziaria ha impartito precise disposizioni di tener conto di questa situazione per i contribuenti cosiddetti privati.

Il problema però, come dicevo, al di là degli aspetti di principio, in sede pratica, forse non si pone così drammaticamente innanzitutto perchè chiunque ha la possibilità di chiedere la tassazione in base a bilancio, anche gli stessi contribuenti privati, qualora ne abbiano l'interesse; in secondo luogo perchè evidentemente il reddito viene a mancare nell'esercizio in cui si è verificata l'alluvione — in base all'alluvione infatti viene a mancare il reddito in conseguenza della perdita — negli anni successivi questo reddito naturalmente sarà diminuito in rapporto ai danni subiti e ciò si evidenzierà in sede di dichiarazione dei redditi e, indubbiamente, in sede di valutazione degli uffici.

Agli effetti pratici, pertanto, ripeto, l'impostazione non è così drammatica, ma si solleva una questione di principio completamente nuova a cui il Governo è sempre stato contrario. Il senatore Maier ha richiamato la discussione che si è svolta sugli emendamenti Vedovato nel 1966 e quella avvenuta nell'Aula del Senato in rapporto allo stesso tema. Però è anche avviso del Governo che non bisogna trascurare il fatto che, mentre per le società tassate in base a bilancio ci sono degli elementi contabili

che permettono di eseguire i necessari controlli e di seguire l'esatta imputazione del danno nei vari periodi di imposta, tutti questi elementi per i cosiddetti contribuenti privati vengono a mancare. Questa è la perplessità che ha il Governo. Tuttavia, rendendosi conto delle motivazioni così brillantemente espresse dal Presidente della Commissione, dal senatore Trabucchi e dal senatore Pella, per questo aspetto il Governo si rimette al prudente giudizio dell'Assemblea.

Per l'aspetto invece che riguarda l'ampliamento dei benefici previsti dalla norma in questione anche per le alluvioni del 1966, non si può non sottolineare che innanzitutto le dichiarazioni dei redditi, come esattamente mi sembra abbia detto il senatore Trabucchi, sono state fatte dai contribuenti in rapporto a due esercizi e con un certo criterio. In secondo luogo, non si può sottovalutare il fatto che esistono concordati già fatti con l'amministrazione finanziaria relativamente a uno o forse anche a due esercizi. Come ci si verrebbe a trovare? Motivi di equità, dice giustamente il Presidente e hanno sottolineato i colleghi Maier e Fabiani; ma ci sono altrettanti motivi di equità anche nei rapporti di chi ha già fatto delle dichiarazioni e di chi ha già fatto dei concordati.

Quindi qui finiremmo per creare una situazione che per la sollecitazione vivissima in tutti di creare equità, creerebbe invece delle disuguaglianze e delle sperequazioni sotto la spinta estemporanea di situazioni che andrebbero più convenientemente approfondite, controllate e inquadrate in una situazione generale.

Basterebbe dire che ho già sentito sussurrare che anche i colleghi siciliani chiedono a questo punto con un altro emendamento l'ampliamento delle norme ai terremotati del 1965. Concludendo: mentre il Governo si rimette all'Assemblea per l'emendamento 11-*bis* del senatore Pella ed altri, non può che dare a malincuore parere contrario per quanto riguarda l'ampliamento di esso a Firenze ed eventualmente anche alla Sicilia.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente la discussione su questo emendamento. Oltre alle implicazioni di carattere finanziario che derivano dall'emendamento, vi è la proposta di modifica dello stesso emendamento che estenderebbe le provvidenze in questione anche agli alluvionati del 1966. Stando così le cose, io vorrei pregare il signor Presidente di rinviare a domattina la seduta, per avere la possibilità di guardare un po' a fondo in questa materia e conoscere quali saranno le conseguenze alle quali si andrebbe incontro con l'appprovazione di un emendamento di questo tipo e di sospendere la votazione su tutti gli emendamenti riguardanti l'emendamento 11-*bis*, in modo da rivederli nella prossima seduta dell'Assemblea.

P E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L A . Vorrei fare due brevissime considerazioni, salvo votare stasera oppure rinviare a domattina, a seconda di quanto deciderà l'onorevole Presidente. In definitiva so che esiste una questione di principio, cioè esiste il sistema dell'accertamento della legge del 1951, della successiva legge del 1954 e poi, successivamente ancora, del testo unico. Ma il problema è questo: è la forza delle cose che da gran tempo ha travolto questa questione di principio.

Io pregherei i rappresentanti del Governo di andare a chiedere agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette fino a che punto ha potuto reggere l'accertamento analitico sulla base della legge del 1951 e della legge del 1954. Questo sistema è già stato praticamente distrutto e allora dobbiamo arrivare ad una perequazione. Ma vogliamo sul serio approvare una legge che dia determinate facilitazioni alle grandi società per azioni, alla società « x », e mi verrebbe

voglia qui di farne il nome, quando invece queste facilitazioni non le diamo ai più modesti imprenditori tessili? Questo è il nocciolo del problema: vogliamo cominciare a rendere giustizia? È una grande occasione, dato che il problema riguarda 12 mila operai, e non soltanto, perciò, gli imprenditori. Qui è questione di mettere il settore industriale — 12 mila operai in questo caso — in condizioni di riprendersi.

Ecco perchè mi sembra che ormai la questione di principio addotta sia andata praticamente a pezzi da gran tempo.

Che poi, seconda osservazione, si tratti di dare uno sguardo retroattivo, lo comprendo perfettamente, ma non possiamo continuamente rinviare. Cominciamo a dare questo esempio di giustizia e mi auguro che con l'occasione si renda giustizia anche a quanto hanno esposto il senatore Maier e il senatore Fabiani.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Vorrei proporre di concludere su tutto quello che questa sera è stato chiarito, lasciando in sospeso la decisione sull'emendamento aggiuntivo all'emendamento Pella, che qui è stato presentato dai colleghi Maier, Fabiani ed altri; questo semplicemente al fine di poter fare qualcosa di più razionale.

P R E S I D E N T E . In accoglimento della richiesta avanzata dal Governo e alla quale ha aderito il relatore, rinvio alla seduta di domani mattina l'esame degli emendamenti nn. 11. 0. 1, 11. 0. 2 e 11. 0. 1/1. Possiamo proseguire invece l'esame degli altri due emendamenti che erano rimasti in sospeso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale per fornire al Senato quelle delucidazioni che erano state chieste dal senatore Bertoli in merito all'emendamento n. 15. 2, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge con il seguente:

« Ai lavoratori appartenenti a tutte le categorie è concessa per i primi 90 giorni di disoccupazione, prorogabili fino al massimo di 180 giorni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di disoccupazione nella misura di lire mille giornaliere.

La differenza fra l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e quella fissata dalla presente legge è a carico dello Stato ».

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, noi abbiamo approfondito la questione dell'aumento dell'entità del sussidio di disoccupazione per portarlo da 800 a 1.000 lire, secondo il testo dell'emendamento che peraltro ancora non ho sotto i miei occhi. Circa i problemi della copertura intendo ribadire la validità dei dati che ho esposto in precedenza, cioè 177 domande presentate, dai quali dati gli onorevoli colleghi possono ricavare elementi di valutazione attendibili in rapporto all'aumento che intendono apportare. Emergerebbe tuttavia dall'accoglimento dell'emendamento quell'elemento di sperequazione, di cui del resto ho già parlato, con le zone talvolta anche maggiormente disastrate e danneggiate da eventi calamitosi precedenti a quello di cui ci stiamo occupando.

Infine vorrei mettere in rilievo, come non possa essere questa la sede adatta per modificare l'equilibrio di un sistema concernente il sussidio di disoccupazione, che potrebbe più opportunamente essere discusso come un provvedimento appositamente concepito. Queste sono le considerazioni in base alle quali il Governo crede di poter ribadire il proprio atteggiamento negativo nei confronti dell'emendamento proposto dal senatore Bertoli.

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E R T O L I . Prendo la parola per esprimere qualche osservazione sulle informazioni e sull'atteggiamento del Governo.

La questione della copertura non esiste; si tratta di una somma esigua. Credo che facendo il conto si tratti di 80 mila lire in sostanza ed allora le obiezioni che erano state sollevate riguardo la copertura cadono completamente, trattandosi di una somma tanto esigua che può benissimo essere ritrovata negli stessi capitoli in vigore del bilancio.

Ci sono poi altre due argomentazioni che, secondo me, sono molto serie e che voglio soltanto sfiorare, perchè credo siano di tale importanza da essere uno dei princìpi su cui è stata basata la struttura di questo decreto-legge ed anche del successivo, per cui sarà necessario parlarne ampiamente quando tratteremo del secondo decreto-legge; le argomentazioni cioè della sperequazione che il Parlamento farebbe verso i cittadini i quali hanno subito danni, calamità, eventi dolorosi e che sono stati trattati in maniera diversa con leggi precedenti a questa. Ebbene, onorevoli colleghi, è mai possibile che noi possiamo adottare un principio di questo genere, cioè il principio dell'immobilità? Immobilità che praticamente equivarrebbe alla conseguente chiusura del Parlamento? Il Parlamento infatti dovrebbe essere abolito perchè, se le leggi che sono in vigore non possono essere modificate, che cosa esso farebbe? Ma noi siamo qui per modificare continuamente le leggi — è nostro compito fondamentale — adattandole agli eventi o, se vogliamo usare un termine solenne, al flusso della storia!

Inoltre questa argomentazione è ancora meno accettabile se consideriamo che molte volte l'ingiustizia non è tanto quella di trattare in maniera adeguata quei cittadini che hanno subito degli eventi calamitosi successivamente ad altri che li hanno subiti: molte volte l'ingiustizia consiste nell'aver trattato male quei cittadini con le leggi precedenti; tant'è vero che in generale — mi pare — tutti siamo d'accordo sul fatto che alcune norme di queste leggi, per esempio quella a favore di Firenze o quella per i terremotati, debbano essere riviste. Allora è possibile fissare come principio che è un'ingiustizia riparare ad un'ingiustizia?

L'altra questione sollevata dal Sottosegretario riguarda il fatto che si tratterebbe di un provvedimento, quello da noi proposto, che ha un carattere importante, diciamo così, nella struttura complessiva delle norme che regolano tali questioni, in parte affrontate e risolte con un ultimo disegno di legge approvato dal Parlamento, se non erro il disegno di legge n. 183.

Onorevoli senatori, questi due decreti-legge sono decreti di deroga a norme generali; pertanto come possiamo noi richiamarci a norme che regolano complessivamente una certa materia, quando con questi due decreti non facciamo altro che adottare dei provvedimenti transitori, evidentemente, per modificare proprio quelle leggi che regolano la materia in generale? Infatti i due decreti rappresentano proprio modifiche di norme generali. Mi pare, quindi, che anche il terzo argomento trattato dal Sottosegretario debba cadere.

Non c'è quindi questione di copertura, non c'è questione di giustizia, non c'è questione di princìpi generali riguardanti leggi concernenti l'ordinamento generale, in quanto le questioni che ora noi trattiamo le discutiamo proprio in sede di eccezionalità; mi pare pertanto che i colleghi dovrebbero votare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertoli, insiste per la votazione dell'emendamento?

B E R T O L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 2 presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rimane allora da esaminare l'emendamento n. 21. 1 presentato dal senatore Antonino Maccarrone e da altri senatori, fatto proprio dal senatore Fermariello e tenden-

te a sostituire nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge il periodo:

« L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000 », *con l'altro*: « All'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 si provvede con lo stanziamento di lire 5 miliardi ».

M A R T I N E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento n. 21. 1 era stata fatta la considerazione che, essendo stato esso proposto per dare una copertura ad emendamenti che non sono stati accolti, era da ritenere in un certo senso che esso fosse decaduto. Successivamente è stato ricordato (non so se dal collega Filippa o dal collega Fermariello) che, potendo sorgere dall'esame di altri emendamenti rimasti ancora da valutare una occorrenza di spesa, sarebbe stato più opportuno esaminare l'emendamento in oggetto soltanto dopo la votazione di tutti gli emendamenti presentati. Ora io non so se il collega Maccarrone o altri intendano considerare questa riserva ancora valevole per gli emendamenti relativi all'articolo 11.

F E R M A R I E L L O . No.

M A R T I N E L L I , *relatore*. E allora l'emendamento n. 21. 1 deve intendersi superato.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA. — Il Senato,

ritenuto che la causa della crisi della giustizia è da ravvisarsi nella conservazione di un ordinamento giuridico in contrasto con l'attuale condizione dello sviluppo sociale e degli interessi generali voluta dalla classe al potere a chiari fini repressivi e autoritari e a garanzia dell'assetto economico della società;

ritenuto che tale crisi si manifesta nelle norme sostanziali e in quelle processuali, nonchè nel costo e nelle arretrate ed antidemocratiche strutture della giustizia, ed è stata denunciata clamorosamente nelle ultime settimane in tutta Italia da magistrati, avvocati, cancellieri ed altri ausiliari della giustizia, nonchè da cittadini danneggiati dall'attuale stato di cose;

ritenuto che il Governo non ha finora provveduto nè attualmente provvede a disporre e a proporre soluzioni effettive, talchè le stesse norme costituzionali sono rimaste inattuate anche per questa parte, mentre urge provvedere radicalmente,

impegna il Governo a sottoporre al più presto al Parlamento una precisa relazione sullo stato attuale dei problemi, allo scopo di pervenire a soluzioni improntate al fine di rendere l'esercizio della giustizia democratico ed accessibile a tutti e in particolare ispirate ai seguenti princìpi:

a) adeguamento delle leggi penali e di pubblica sicurezza al principio della tutela dei diritti del cittadino in luogo dell'asso-

luta tutela della proprietà e dei pubblici poteri, nonchè della persecuzione di posizioni e attività costituzionalmente garantite, ma sgradite alla classe dominante;

b) adeguamento della legge civile alla tutela prioritaria dei diritti dei lavoratori e dei diritti pubblici e privati nella famiglia e nei rapporti economici, in conformità alle attuali esigenze della società;

c) garanzia di una giustizia civile rapida e gratuita, in particolare per le controversie del lavoro, e di una giustizia penale realizzata attraverso il processo accusatorio, la parità tra accusa e difesa, la tutela della libertà personale, la certezza di adeguata difesa per tutti;

d) riforma democratica dell'ordinamento giudiziario e dei suoi organi di autogoverno, fondata sull'eguaglianza dei magistrati al di fuori di ogni vincolo gerarchico, in qualsiasi funzione. (moz. - 12)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

SEMA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che ancora una volta i 13.000 metalmeccanici triestini sono scesi unitariamente in sciopero per protestare contro l'attuale politica governativa verso Trieste e contro i ritardi nell'applicazione del poco di positivo che è stato promesso a tutela dei diritti e delle attese dei lavoratori del cantiere « San Marco » che si battono per la continuità dell'attività del loro stabilimento;

se non intendono rendersi conto di questa situazione di gravissimo disagio e di fiera protesta e finalmente prendere serie ed organiche misure di rinascita della città, basate sul potenziamento delle aziende a partecipazione statale esistenti e sulla creazione di altre dello stesso settore aventi carattere trainante dell'intera economia. (int. or. - 425)

SEMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle cause del gravissimo ritardo nell'aggiudicazione dei lavori del bacino di carenaggio in muratura da costruirsi a Trieste e dei conseguenti danni che derivano e deriveranno all'economia della città, e le misure che intende prendere per ovviare quanto prima al lamentato inconveniente. (int. or. - 426)

ACCILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, a distanza di tre mesi dal suo approntamento con la firma del Capo dello Stato, non si è ancora provveduto a rimettere alla Corte dei conti, per quanto di sua competenza, il decreto di riconoscimento dell'Istituto superiore di educazione fisica de L'Aquila.

In proposito si ricorda:

1) in data 26 giugno 1968 il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il suo parere, a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in merito alle domande di pareggiamento avanzate dagli Istituti superiori di educazione fisica di Milano e de L'Aquila;

2) in data 7 settembre 1968 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di riconoscimento dell'ISEF di Milano, mentre in data 28 ottobre 1968 ha firmato quello analogo per l'ISEF de L'Aquila;

3) in data 14 novembre 1968 il decreto di riconoscimento dell'ISEF di Milano, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 dello stesso mese, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Tutto questo ritardo per il riconoscimento dell'ISEF de L'Aquila e questa diversità di trattamento riservata all'uno ed all'altro Istituto, mentre autorizzano le più diverse illazioni presso l'opinione pubblica della città e gli studenti, suscitano evidenti perplessità e preoccupazioni per i gravi danni che potrebbero derivare, da un ulteriore in-

giustificato indugio, sia agli allievi che hanno già compiuto il loro corso di studi ed attendono solo di sostenere l'esame di diploma, sia agli allievi che attualmente frequentano il 3° corso, i quali rischiano di perdere un anno di insegnamento se non verrà loro concesso di sostenere l'esame di diploma nella prossima sessione estiva. (int. or. - 427)

JANNUZZI Raffaele. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondono a verità le informazioni di stampa secondo cui il Procuratore generale della Corte d'appello di Roma, dottor Guarnera, nel corso della inaugurazione dell'Anno giudiziario, avrebbe affermato che negli uffici del defunto colonnello Renzo Rocca furono ritrovati documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

Nel caso che tali informazioni di stampa rispondano al vero, per sapere come spiegano il possesso di tali documenti da parte di un privato cittadino e il loro ritrovamento negli archivi dell'ufficio di rappresentanza di una ditta privata e se hanno predisposto indagini per accertare quali responsabilità abbiano i competenti organi. (int. or. - 428)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANNIRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per ristabilire l'efficienza e la transitabilità della strada nazionale Gairo-Bivio Serri e Osini (Nuoro), dissestata dalle recenti alluvioni.

A parte il grave danno che deriva agli utenti, i quali, non potendo transitare per la detta strada, sono costretti a fare percorsi maggiori e lunghi giri, è da ricordare che, nei lavori di riparazione, si dovrà tenere conto del fatto che tanto quella strada quanto il vicino ponte, periodicamente dissestati dal 1951, si trovano nel comprensorio franoso di Gairo, onde si richiedono lavori radicali, anche se costosi, per evitare che le frane ricorrenti mettano strada e ponte in condizioni di continuo pericolo, con interruzioni frequenti del transito. (int. scr. - 1074)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANDERLINI, GATTO Simone, PARRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non creda opportuno mettere in atto qualche passo a favore dei detenuti politici greci Grigoris Pharakos, Georgios Moraitis e Nikos Politis, esponenti dell'antifascismo greco arrestati con altri patrioti nel novembre 1968.

Notizie fondate giungono intorno alle torture cui nel commissariato di polizia di Atene (Via Bouboulinas) sono stati sottoposti i prigionieri, mentre il Governo di Atene ha rifiutato fin qui di dare qualsiasi comunicazione sullo stato di salute dei detenuti, anche ad un preciso sollecito del delegato dell'Associazione internazionale dei giuristi democratici di Bruxelles. (int. scr. - 1075)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 21 gennaio 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 21 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (379).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (380).

II. Votazione per la nomina di diciotto membri dell'Assemblea unica delle comunità europee.

III. Votazione per la nomina:

a) di nove membri effettivi dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa;

b) di nove membri supplenti dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli (381).

2. CODIGNOLA ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari connesse con agitazioni politiche, sindacali e studentesche (24-*Urgenza*).

La seduta è tolta (*ore 21,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari